12.2. Con riguardo al ricorso delle parti civili, sono svolti innanzitutto rilievi preliminari, che riguardano la confezione dell'atto di impugnazione come atto d'appello "incorniciato da apparenti motivi di illegittimità dell'impugnata sentenza", senza alcun riferimento al dettato normativo tassativo e inderogabile dell'art. 606 cod. proc. pen. e quindi senza la deduzione, nei singoli motivi, del vizio prospettato, che ne comporta l'inammissibilità per genericità.

12.2.1. In relazione al primo motivo (sub I-A) l'inammissibilità consegue, secondo la difesa, anche al rilievo che la censura riguarda l'erronea interpretazione dell'art. 192 cod. proc. pen., che non può farsi rientrare nella previsione dell'art. 606, comma 1, lett. *e)*, cod. proc. pen., perché non riferita ad alcun vizio motivazionale, né sotto la previsione delle lett. *a)*, *b)* e *d)* dello stesso art. 606 cod. proc. pen., e neppure nell'alveo della lett. *c)*, che richiede che le norme processuali penali, la cui inosservanza è sottoponibile in sede di legittimità, devono essere stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, mentre la inosservanza della indicata norma non è presidiata da alcuna invalidità.

12.2.2. Il primo motivo (sub IB) delle parti civili, che attiene al vizio della motivazione con riguardo agli elementi indiziari più rilevanti, si traduce, secondo la difesa, nella proposta rilettura personale dei dati acquisiti dei quali è chiesta una nuova disamina, contestandosi l'attendibilità delle testimonianze, le modalità di svolgimento delle indagini o delle operazioni peritali, con ragionamenti di carattere abduttivo che non indicano ove sarebbe la contraddittorietà e la illogicità della motivazione.

Richiamati i principi che delineano i confini generali del vizio motivazionale, il cumulativo riferimento alla mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione è dimostrativo del tentativo delle parti ricorrenti di trovare un vizio a una motivazione tutt'altro che viziata, in rapporto alla quale potrebbe solo prospettarsi la illogicità, tuttavia inammissibile perché eccedente i limiti della stessa censura.

12.2.3. I due motivi autonomi (sub IA e IB), che compongono il primo motivo, oltre che inammissibili, sono manifestamente infondati.

12.2.4. Con riferimento al primo, e quanto alle censure esposte alle lettere da *a)* a *c)*, la difesa, che contesta l'erronea sovrapposizione del requisito della certezza del dato indiziario e la successiva valutazione qualitativa della sua valenza probatoria, deduce la manifesta infondatezza, avuto riguardo alle argomentazioni della sentenza che ha distinto i fatti ontologicamente incerti, forzati ad assurgere a fatti noti dalle parti ricorrenti, ma relegati a mere congetture o supposizioni personalistiche, inidonee a dare avvio al procedimento logico inferenziale, e i fatti noti e ontologicamente certi, per i quali il

procedimento inferenziale è stato avviato, con esclusione tuttavia della capacità indiziante, cui è risultata riferibile l'incertezza.

Il percorso motivo della Corte è ritenuto coerente con gli arresti di questa Corte, richiamati e illustrati, rimarcandosi che il requisito della gravità e della precisione deve riguardare anche l'indizio singolarmente considerato, e che nella specie gli elementi indicati come indizi sono risultati privi di valenza indicativa e quindi non indizi in senso tecnico, contestandosi le contrarie deduzioni contenute nel ricorso, l'erronea lettura dell'art. 192 cod. proc. pen. e la infondatezza delle osservazioni svolte con riguardo ai precedenti di questa Corte e ai principi affermati dalla sentenza Franzese, richiamata dalla Corte di merito, quando ha ritenuto di aderire alle conclusioni evidenziate nelle perizie, per la valutazione delle proposizioni che hanno richiesto l'applicazione di una legge scientifica con il ricorso a perizie e a prove scientifiche che hanno falsificato l'ipotesi accusatoria e i presupposti su cui essa si fondava.

In tal modo, la Corte ha tenuto conto del quadro probatorio complessivo e delle circostanze di fatto emerse per escludere l'alto grado di credibilità logica posto a fondamento del teorema accusatorio, quando si è dovuto fare applicazione di una legge scientifica e non indiscriminatamente.

Con riferimento al contestato ragionamento svolto dalla Corte di merito circa il percorso di Stasi nel rinvenire il corpo di Chiara Poggi senza calpestare le tre pozze di sangue sulla base di leggi scientifiche di carattere assoluto, la difesa, ribaditi i profili d'inammissibilità della censura riferita alla violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e al travisamento della prova, precluso dall'intervento di due pronunce conformi, ne denuncia la totale infondatezza, poiché:

- le specifiche modalità con le quali Stasi si è mosso nell'abitazione sono state oggetto di prolungata analisi nel corso delle operazioni peritali e da parte dei Giudici di merito;

- è assolutamente erronea l'affermazione che i periti non hanno mai affermato la possibilità di lambire senza calpestare la pozza di sangue dinanzi alla porta a soffietto;

- la percentuale dello 0,6% di non toccare il sangue, indicata dal consulente del Pubblico Ministero, ha riguardato tutte le tracce ematiche poste dinanzi alla porta e non solo quella più grande;

- i Giudici di merito hanno fatto corretta applicazione delle risultanze degli accertamenti peritali, senza autonomamente dedurre l'assenza di evidenze che Stasi dovesse calpestare la pozza di sangue, ma basandosi sul dato statistico emerso in perizia, fatto propria da due pronunce assolutorie;

- le modalità espositive seguite dalle parti civili, che hanno creato un *collage* di passaggi motivazionali, riferiti alla possibilità di residui ematici sotto le suole a seguito del loro utilizzo, sono inconsistenti e speciose.

12.2.5. Anche nell'esame dei singoli elementi indiziari vi sono, oltre a profili d'inammissibilità che investono anche i rilievi generali assolutamente generici, profili di infondatezza:

- la deduzione circa l'orario e le modalità di ingresso dell'assassino nell'abitazione della vittima è inammissibile per la sua non riconducibilità ai vizi motivazionali di cui all'art. 606 cod. proc. pen., è ripetitiva delle doglianze già svolte con i motivi di appello, censura ipotesi alternativa non costituente la ragione dell'assoluzione e inverte il ragionamento logico-probatorio partendo dal presupposto della responsabilità dell'imputato e facendo coincidere con la sua persona dati fattuali del tutto neutri. La confusione tra indizio e circostanza indiziante si scontra con le corrette argomentazioni della Corte, che ha esaminato i dati emersi concludendo nel senso della loro non idoneità a condurre al fatto da provare, ossia a collocare Alberto Stasi sulla scena del delitto, essendo anche emersa la prova della presenza di altro soggetto ignoto in orario compatibile a quello dell'aggressione;

- la deduzione circa l'assenza di tracce ematiche e/o di DNA della vittima sulle scarpe indossate da Alberto Stasi dopo la presunta scoperta del cadavere e alla mancanza delle relative impronte delle suole sulla scena del delitto è, a sua volta, inammissibile.

Secondo la difesa, la deduzione delle parti civili che nel percorso compiuto nell'abitazione fosse necessario calpestare almeno una delle tre grandi pozze di sangue, contenuta nell'atto di appello, non era stata sostenuta in primo grado né condivisa dal consulente tecnico della stessa parte civile, mentre è stata sostenuta solo al termine della prima assoluzione per contraddire una ineccepibile pronuncia del Giudice di merito.

La legge scientifica sostenuta dalle parti ricorrenti, secondo cui Stasi avrebbe dovuto necessariamente calpestare almeno una delle tre pozze non è risultata fondata, secondo le emergenze della perizia interdisciplinare disposta dal G.u.p., condivisa dai Giudici di merito.

In tal modo, la mancanza di impronte di Stasi non è prova della imputazione ma nemmeno indizio di colpevolezza, e tali evidenze empiriche-fattuali hanno trovato riscontro nella mancanza di impronte anche dei carabinieri entrati insieme a Stasi nell'abitazione senza calzari; la dispersione dei residui ematici e di DNA a seguito dell'utilizzo delle calzature è stata oggetto di tre perizie, che hanno evidenziato l'eventualità della evidenza macroscopica a occhio nudo e la possibile dispersione a livello microscopico dei residui ematici e

di DNA a seguito dell'utilizzo delle calzature per effetto di sollecitazioni squisitamente casuali; la legge scientifica di copertura indicata dalle parti civili, secondo la quale sotto le scarpe di Stasi si dovevano trovare residui ematici e/o di DNA della vittima, non è risultata fondata, le conclusioni dei Giudici di merito sono in linea con gli accertamenti peritali, e l'assenza di DNA o tracce ematiche sotto le suole non è, quindi, indizio di colpevolezza;

- le censure riferite al DNA di Stasi rinvenuto sulle sue scarpe tendono a un inammissibile riesame del merito e sono anche manifestamente infondate, poiché la circostanza che tale presenza dimostri che non è possibile che residui ematici siano venuti meno per effetto di calpestio è stata già sostenuta prima delle perizie, che hanno affrontato anche quest'aspetto, rilevando che la presenza è sorprendente ma non è significativa, poiché il trasferimento del DNA può essere avvenuto in occasione dell'ultimo sfilamento delle scarpe in caserma, mentre è assolutamente accertato che Stasi ha usato le scarpe continuativamente per diciannove ore e le ha sicuramente manipolate prima della consegna spontanea ai carabinieri al termine della perquisizione domiciliare il giorno successivo. Il personale punto di vista espresso da una parte processuale, quale la parte civile, è risultato privo di fondamento scientifico, mentre il fatto che la Corte si sia riferita ai risultati peritali spiegando le ragioni della scelta dimostra la infondatezza della censura di generica carenza di motivazione;

- la deduzione circa le lacune e le falsità del racconto dell'imputato, attenendo ad autonoma interpretazione della condotta del medesimo e al sollecito a nuova valutazione di merito da sovrapporre a quella svolta, si presenta manifestamente inammissibile, oltre a essere superficiale e imprecisa nella ricostruzione degli orari degli accadimenti della mattina (accensione del computer portatile alle ore 9.35 e non poco prima delle ore 10.00, uscita di casa non poco dopo le 13.00 ma alle ore 13.35) e nel richiamo improprio alle citazioni, come emerge dai riferimenti al contenuto delle sentenze;

- le argomentazioni svolte in relazione all'utilizzo da parte dell'imputato di una bicicletta nera si inquadrano, secondo la difesa, nel contesto del travisamento del fatto e quindi sono inammissibili. Esse sono volte a mettere in discussione i dati fattuali già esaminati e riguardanti l'attendibilità dei testi, le modalità di svolgimento delle indagini e la veridicità dei verbali della PG. Le censure, pertanto, non riguardano la sentenza di secondo grado, logica e coerente con le risultanze processuali, ma queste ultime che mettono in discussione.

Né alcun rappresentante della pubblica accusa ha mai sostenuto che la bicicletta vista dalla teste Bermani fosse da ricondurre a quella ispezionata dal

maresciallo Marchetto. Neppure si possono in sede di legittimità mettere in discussione le valutazioni logiche e coerenti delle prove testimoniali svolte da parte dei Giudici di merito.

Anche l'argomentazione riferita alla valutazione dell'attendibilità della madre dell'imputato, secondo la difesa, è inammissibile perché riproposta negli stessi termini già utilizzati in atto di appello senza censurare la risposta ricevuta dal Giudice d'appello, che ha ritenuto le dichiarazioni del padre riscontrate dal rinvenimento della bicicletta nell'esercizio commerciale il giorno successivo; mette in discussione la valutazione di attendibilità dei teste e in genere delle emergenze processuali; avanza congetture e ipotesi; Stasi non è stato inesatto o impreciso, avendo fatto riferimento alle biciclette a disposizione presso la sua abitazione, e le parti civili hanno drasticamente invertito il ragionamento inferenziale;

- le osservazioni riferite alle impronte digitali dell'imputato e del DNA della vittima sul dispenser del sapone liquido sono, secondo la difesa, inammissibili per la sollecitata nuova valutazione di merito che richiedono, oltre a essere manifestamente infondate a fronte della inappuntabile applicazione dei criteri di valutazione della prova e coerente con i risultati dell'attività istruttoria, essendosi rilevato che non è scientifica l'affermazione che il DNA derivi da sangue della vittima, lo stesso DNA è stato ricavato da un punto diverso da quello in cui è collocata l'impronta di Stasi, sia la traccia di DNA sia l'impronta digitale non sono databili, è possibile lasciare del DNA senza impronta e viceversa; essendo documentato solo l'utilizzo dei servizi igienici da parte dei due in tempi e momenti non determinabili, come motivato in sentenza ed essendo naturale che Stasi abbia utilizzato il bagno e lasciato impronte frequentando la casa della fidanzata; non essendo vero che sul dispenser sia stata trovata copiosa quantità di DNA della vittima, mentre quanto rinvenuto è compatibile con l'utilizzo del bagno.

Anche l'affermazione, che la presenza di DNA di Chiara Poggi e la mancanza di impronta identificabile dimostra il suo trasferimento da terza persona, è stata negata dai periti, che hanno rilevato la possibilità che ciò avvenga. Né l'assenza di DNA di Stasi, nonostante la presenza della sua impronta, dimostra che il dispenser è stato certamente lavato, avendo i periti richiamato la casistica riportata dalla letteratura scientifica che dimostra tale possibilità. Neppure è fondata l'affermazione che sul dispenser vi era solamente DNA di Chiara Poggi, avendo i periti evidenziato la sua natura mista contenente il DNA anche dei membri della famiglia, alla pari di quello rinvenuto sul rubinetto, ed escluso in ogni caso la rilevabilità di tracce di sangue. Anche l'ipotesi dell'accusa secondo cui l'aggressore si è lavato del sangue della vittima e ha sciacquato il dispenser

è stata esaminata dai periti, che l'hanno ritenuta fantasiosa e poco verosimile, riferendosi alla quantità di emoglobina nel sangue e alla mancanza di sangue all'interno del lavandino, secondo metodi di analisi condotti con strumenti estremamente sensibili;

- i rilievi relativi alla natura del DNA rinvenuto, fondati dalle parti civili sulla ritenuta illogicità della motivazione che ha preso atto dell'esito negativo dell'accertamento tecnico sulla origine ematica del DNA rinvenuto sul dispenser, sono, secondo la difesa, del pari inammissibili, perché non criticano l'esistenza di un mezzo di prova né la valutazione dei Giudici di merito ma gli strumenti tecnici di analisi utilizzati nel corso degli accertamenti peritali, che non solo sono gli unici certi allo stato attuale, ma sono stati utilizzati nel contraddittorio delle parti senza violare il diritto di difesa, e sono anche manifestamente infondati quanto alla influenza sul test immunocromatografico della possibile presenza nel sapone di un componente derivato del SDS, poiché la ricerca di eventuali tracce di sangue è stata fatta sulla superficie esterna del dispenser, e si è fatto su tutta la superficie del reperto anche il test generico di orientamento alla tetrametilbenzidina, chiamato anche Columbro test, non influenzabile da parte dell'indicato componente del sapone liquido.

12.2.6. Anche in relazione al secondo motivo delle parti civili riferito alla contestata non necessità della rinnovazione della istruttoria dibattimentale per vizio motivazionale, vi sono, secondo la difesa, profili d'inammissibilità delle censure per evidente vizio di genericità e di mancanza di fondatezza, perché:

- la Corte di merito ha correttamente applicato i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di rinnovazione della istruttoria dibattimentale nel giudizio abbreviato d'appello, rilevando la mancanza del requisito dell'assoluta necessità con riguardo a ciascuna richiesta singolarmente avanzata;

- la presunta evoluzione delle tecniche di analisi disponibili non poteva modificare l'essenza delle valutazioni, non essendo neppure indicate le tecniche innovative e avendo la Corte reso motivazione logica e coerente;

- tutta l'attività istruttoria si è svolta con la costante partecipazione di tutte le parti processuali mediante l'apporto dei consulenti tecnici di parte, che hanno potuto interloquire e contraddire in termini reali;

- le richieste non accolte attenevano a profili già compiutamente chiariti o non sondabili *ab initio* e quindi non assolutamente necessari;

- non vi è stata impropria interpretazione dell'art. 192 comma 2, cod. proc. pen., non essendo dipeso il mancato accoglimento delle sollecitazioni delle parti civili dal fatto che determinati elementi non costituissero indizi o non fossero indizi idonei ad accedere alla valutazione complessiva, ma dalla rilevata non

assoluta necessità della richiesta di acquisire al processo determinati elementi con riferimento a ogni singola richiesta avanzata, e in particolare con riguardo:

1) alla richiesta di rinnovazione della perizia sub D) con estensione ai gradini della scala discesi e risaliti dall'imputato.

La proposizione con il ricorso di tale richiesta, ad avviso della difesa, è inammissibile perché espressa in modo perplesso e alternativo e, in ogni caso, manifestamente infondata per la ragione assorbente che la richiesta aveva riguardato il possibile calpestio delle tracce ematiche presenti sui gradini, e, con i motivi di appello, solo in via marginale il calpestio della pozza ematica, mentre con il ricorso l'unico oggetto della doglianza è il calpestio della macchia ematica dinanzi alla scala; per essere stata la parte processuale posta in grado di interloquire costantemente con il giudice e con i periti, con conseguente preclusione a esercitare una facoltà "pensata" successivamente e avanzata tardivamente; per avere la sentenza di appello esaminato, comunque, la richiesta disattendendola con argomentazioni logiche e coerenti; per essere la richiesta fondata, oltre che sul dato che Stasi avrebbe calpestato la macchia, anche sulla ricostruzione apodittica dello stato umido della macchia, ritenuta invece secca dalla Corte con argomentazioni contrastate in termini meramente assertivi; per avere le argomentazioni difensive opinato sulla bontà delle conclusioni peritali, essendo censurabile solo la motivazione che ha travisato il contenuto della perizia; per non avere pregio logico e giuridico l'evidenza empirico-fattuale che l'imputato non poteva evitare di calpestare la macchia ematica e lasciare le sue impronte, in quanto le azioni dell'aggressore sono state necessariamente diverse da quelle dell'imputato e si sono collocate in una situazione ambientale e temporale, in termini di essiccazione delle macchie ematiche, del tutto diversa, mentre le evidenze empiriche richiamate dalla Corte, ignorate e neppure criticate dalle parti civili, ripercorrono le stesse azioni dell'imputato, si collocano nel medesimo contesto spazio-temporale e nelle medesime condizioni ambientali, e ne confermano la verità del racconto.

Anche l'affermazione del carattere umido della pozza di sangue, posta innanzi la porta della cantina, all'arrivo dei carabinieri è apodittica e priva di riscontro probatorio, perché le uniche tracce liquide erano quelle vicine al corpo della ragazza, e le parti civili non hanno censurato la motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che non vi fosse prova della fluidità delle macchie e non ha chiesto la rinnovazione della perizia sullo stato di essiccazione delle tracce ematiche. Le osservazioni della Corte sono, invece, partite, secondo la difesa, dall'esatto presupposto, non censurato, secondo cui non vi è prova che la macchia ematica fosse fluida o umida, e che, quindi, anche se il rifacimento della perizia avesse evidenziato la possibilità di toccare la macchia ematica con

tutta o buona parte della scarpa, microimbrattamenti da sangue secco si sarebbero potuti disperdere nelle ore successive essendo ignota la conoscibilità degli effetti dell'uso delle scarpe sulla loro conservazione, senza poter conseguire risultati certi e dirimenti ai fini del decidere;

2) alla richiesta di acquisizione della bicicletta della famiglia Stasi.

Il motivo che propone tale richiesta, secondo la difesa, è inammissibile per plurimi e insuperabili motivi, poiché si chiede una nuova valutazione di merito volta a far retrocedere il processo allo stadio delle indagini preliminari e che critica lo svolgimento delle indagini, l'operato della polizia giudiziaria e del Pubblico Ministero, in contrasto con l'accettazione del rito abbreviato all'udienza del 28 marzo 2009 e con il compendio probatorio acquisito al processo, del quale è opposta una lettura alternativa.

La richiesta ha, inoltre, riguardato solo l'acquisizione della bicicletta, che è un mezzo di ricerca della prova e non un mezzo di prova che consente di acquisire un elemento che preesiste al suo svolgersi, sfuggendo alla disciplina prevista dall'art. 603 cod. proc. pen., mentre nel solo ricorso si sono introdotte richieste di accertamenti istruttori volti alla ricerca di tracce biologiche sulla bicicletta e a una sua ricognizione da parte dei testi. Non possono, quindi, le parti civili dolersi del formalismo della motivazione adottata dalla Corte d'assise d'appello, che ha valutato non assolutamente necessaria la richiesta di rinnovazione fatta con l'atto di appello, priva di richieste diverse dalla mera acquisizione, rispettando le regole procedurali basilari enucleate dal codice di rito penale, poiché per principio costante di legittimità la censura non inserita nei motivi di appello non può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione, e tale rilievo è assorbente rispetto all'argomentazione pure svolta dalla Corte circa l'assenza di alcuna conoscenza in ordine allo stato dell'oggetto e alle sue condizioni di conservazione.

Le argomentazioni, inammissibili anche per la finalità meramente esplorativa, in contrasto con la ragionevole durata del processo, sono pure manifestamente infondate, poiché:

- la Corte d'assise d'appello ha evidenziato che già il G.u.p. aveva riferito in merito alla esistenza di un'attività ispettiva che aveva evidenziato la non compatibilità tra la bicicletta descritta dalla teste e quella oggetto di acquisizione;

- la presenza di una bicicletta nera nei pressi dell'abitazione dei Poggi non è stata trascurata dai carabinieri, avuto riguardo alla verifica svolta della compatibilità di una delle biciclette della famiglia Stasi con quella descritta, che - pur non del tutto legittima perché dava per scontato un possibile coinvolgimento

di Stasi - è stata importante per essere stata esclusa una qualche possibile compatibilità;

- il G.u.p., nell'ottica della completezza, ha anche disposto l'audizione del teste Marchetto che aveva svolto gli accertamenti e che ha spiegato la ragione della omessa fotografia e dell'omesso sequestro della bicicletta, connessa alla loro irrilevanza nell'ambito dell'attività investigativa;

- è logica, pertanto, nel giudizio della difesa, la valutazione di non assoluta necessità della rinnovazione della istruttoria, una volta che agli atti vi è la prova, formatasi nel contraddittorio, che la bicicletta non corrispondeva a quella usata dall'assassino;

- la decisività della prova deve valutarsi in relazione al quadro probatorio in atti e deve essere di natura tale da poter determinare una diversa conclusione del processo, mentre tale requisito manca nella specie;

- in ogni caso, la sentenza non può essere censurata se il giudice di merito, in entrambi i gradi del giudizio, ha reso conto delle ragioni della ritenuta non necessità della integrazione probatoria, avendo la Corte ritenuto condivisibile la motivazione della prima sentenza "per la evidente ragione che non vi è motivo di acquisire una bicicletta che il 13 agosto non si trovava alle 9.10 innanzi alla casa dei Poggi";

- neppure la difesa delle parti civili fino al 19 agosto 2009 (quando ha fatto la richiesta) ha ritenuto rilevante la bicicletta nera, avendo invece sempre focalizzato la sua attenzione sulla bicicletta da uomo di colore bordeaux e oro, sorgendo il suo diverso interesse dopo il rinvenimento dell'alibi informatico dell'imputato (13 agosto 2009), a conferma della mancanza di convinzione della fondatezza delle sue argomentazioni;

3) alla richiesta di accertamenti genetici sul capello.

La richiesta, inammissibile per l'incongrua denuncia del vizio motivazionale e per la proposta diversa valutazione degli elementi acquisiti, secondo la difesa, è manifestamente infondata perché:

- l'omessa sottoposizione del capello alla estrazione del DNA mitocondriale non è avvenuta per banale dimenticanza, ma per la scelta dell'organo inquirente di non compiere quella analisi, non censurabile in sede di legittimità;

- né le parti civili, che hanno partecipato agli accertamenti tecnici irripetibili, hanno mai evidenziato che l'accertamento fosse potenzialmente rilevante, e hanno mai chiesto detto accertamento prima di avanzare la richiesta con i motivi di appello, peraltro, in termini di mera potenzialità;

- la sentenza, che ha fatto proprie le conclusioni dei consulenti del Pubblico Ministero, non contestate dal consulente delle parti civili, circa la caduta spontanea, e non violenta, del capello "di colore castano", la sua radice di tipo

"telogen", corrispondente alla fase terminale della vita del capello, e la compatibilità morfologica della struttura pilifera con i capelli della vittima, non è incorsa nei vizi motivazionali dedotti dalle parti civili, che hanno anche omesso ogni richiamo a diverse valutazioni del loro consulente, logicamente valutando l'assenza di alcuna forza dimostrativa di rilievo;

4) alla richiesta di accertamenti sui margini ungueali della vittima

La richiesta, ad avviso della difesa, esplorativa e quindi inammissibile, è anche manifestamente infondata perché:

- i reperti ungueali sono stati oggetto di accertamenti tecnici irripetibili disposti ex art. 360 cod. proc. pen. e inclusi nella relazione tecnica finale dei RIS dei 16 novembre 2007;

- gli accertamenti sono stati compiuti sulle unghie di tutte le dita secondo le modalità concordate tra tutti i consulenti, presenti anche l'avvocato delle parti civili, che non hanno chiesto l'accertamento del lavaggio del reperto, da sempre esistente, quando poteva farlo, e cioè in sede di accertamenti irripetibili o nel giudizio di primo grado;

- la richiesta è, pertanto, tardiva e per l'effetto neppure assolutamente necessaria, in mancanza di una sollecitazione immediata all'accertamento;

- né le parti civili hanno indicato le ragioni della non condivisione del metodo che hanno convenuto in passato che fosse seguito.

12.2.7. Quanto al terzo motivo del ricorso delle parti civili, riferito alla contestata non necessità della estensione della perizia sub D) ai gradini, erroneamente indicata come esperimento giudiziale, non sussiste, secondo la difesa, la dedotta nullità della sentenza d'appello per l'esistenza di una nullità a regime intermedio della perizia, non sollevata né durante le operazioni peritali, né nel corso del giudizio di primo grado, né nei motivi d'appello, con i quali si sono solo contestate le conclusioni delle perizia, le sue modalità e la sua mancata estensione ai gradini.

Né le ricorrenti hanno indicato il referente normativo della eccepita nullità e considerato che l'ordinanza del 30 aprile 2009, nel disporre che la valutazione avesse a oggetto, per quanto possibile, "tutti gli aspetti individualizzanti il soggetto agente", ha contemplato la possibilità che i periti avessero margini di variabilità nel loro operato in relazione a possibili complicazioni e difficoltà, come chiarito con successiva ordinanza dei 3 agosto 2009, e che il problema è stato da esse posto con riguardo alla estensione della perizia ai gradini limitatamente alle tracce ematiche sugli stessi, non eseguita dai periti per l'impossibilità tecnica di ricostruire la mappa ematica.

12.2.8. Il quarto motivo del ricorso delle parti civili, relativo alla violazione del diritto alla controprova ex art. 495, comma 2, cod. proc. pen. con

riferimento alla estensione della perizia sub D) ai gradini della scala, è, infine, secondo la difesa, inammissibile e comunque manifestamente infondato perché non è stata mai avanzata istanza di acquisizione della prova contraria, la richiesta avanzata non ha ad oggetto una prova decisiva, ma una perizia che è mezzo di prova neutro, e difetta la legittimazione della parte civile a invocare il diritto alla controprova, riservato alle parti necessarie del processo, imputato e Pubblico Ministero.

13. Il 25 marzo 2013 nell'interesse dell'imputato Alberto Stasi è stata presentata dai suoi difensori memoria di replica volta a controdedurre alla memoria di parte civile con motivi aggiunti del 25 febbraio 2013.

13.1. Di detti motivi è dedotta l'inammissibilità conseguente alla inammissibilità dei motivi principali, e in particolare del secondo, terzo e quarto, in ordine ai quali la difesa rimanda integralmente alla memoria difensiva depositata il 18 marzo 2013, sintetizzandone le conclusioni.

13.2. I motivi nuovi sono anche autonomamente affetti da inammissibilità e da manifesta infondatezza.

Quanto al motivo aggiunto sviluppato in relazione al secondo motivo del ricorso, che riguarda la necessità di accertamenti su un capello e sui margini ungueali della vittima, si deduce l'erronea invocazione di una violazione di legge in presenza di un rappresentato vizio motivazionale, e si rappresenta l'erroneo alternativo riferimento alla prova nuova e alla prova sopravvenuta, in presenza di reperti preesistenti alla stessa iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati e quindi prove nuove, e non sopravvenute, soggette al limite dell'assoluta necessità di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

Quanto al motivo aggiunto sviluppato in relazione al terzo motivo del ricorso, che riguarda la perizia sub D), si ribadisce l'omessa eccezione della nullità a opera delle parti civili, che hanno invece dedotto con l'atto di appello la irregolarità formale delle prove sperimentali relative alle calzature Lacoste effettuate dai periti sub B) e C), e che sono pertanto decadute dal diritto di eccepire l'indicata nullità in sede di legittimità, e si deduce l'erronea identificazione del mezzo di prova oggetto della richiesta di rinnovazione, che è una perizia e non un esperimento giudiziale.

Tale ultimo rilievo è richiamato anche riguardo al motivo aggiunto sviluppato in relazione al quarto motivo, poiché l'istanza di acquisizione della prova contraria, avanzata solo in sede di legittimità e da parte non legittimata, non è comunque azionabile per un mezzo di prova neutro quale una perizia, ponendosi, in ogni caso, come unico referente normativo, l'art. 603 cod. proc. pen., alla cui stregua è il giudice a disporre la rinnovazione della istruzione

dibattimentale se la ritiene assolutamente necessaria, salve le prove nuove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado.

Quanto alla ulteriore doglianza della parte civile relativa all'anomalo svolgimento del giudizio di appello, in relazione alla omessa decisione con ordinanza sulle richieste di rinnovazione dibattimentale, si osserva che le parti civili non hanno mai svolto alcuna eccezione, né la illegittimità dello svolgimento del giudizio ha formato oggetto del ricorso principale, e neppure sono indicati il referente normativo della eccezione e la sua riconducibilità a uno dei casi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., mentre, alla luce dei principi di legittimità, il giudice d'appello deve emettere ordinanza se accoglie e non se rigetta la richiesta di rinnovazione dibattimentale, potendo in tal caso le ragioni del diniego trovare spazio nel provvedimento conclusivo del giudizio.

14. Sono pervenuti in data 26 marzo 2013 motivi nuovi proposti dal Procuratore Generale di Milano ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., con i quali, richiamati i motivi proposti con il ricorso principale, si articolano ulteriori ragioni argomentative.

14.1. Con il primo motivo nuovo il ricorrente Procuratore deduce la non sovrapponibile compatibilità della spiegazione alternativa del terzo sconosciuto con la ricostruzione dell'accusa che ha individuato l'autore del delitto nel soggetto con cui la vittima aveva ancora al momento del fatto una relazione personale intensa e complessa, coerente, da un punto di vista logico, con la efferatezza dell'aggressione.

Secondo il ricorrente, la sentenza è incorsa nell'indicato vizio nel ritenere illogicamente verosimile l'ipotesi del terzo sconosciuto-ladro o rapinatore occasionale sostenendo che la ricostruzione fantasiosa, seppure astrusa, condivide con l'affermazione dell'accusa la medesima base conoscitiva e ha il medesimo grado di controllabilità empirica.

La sentenza, della quale sono riportati vari stralci, non ha, in particolare, indicato, pur avendoli affermati, elementi attestanti l'asserita reazione inaspettata della vittima, e le caratteristiche della stessa idonei a sorprendere e scatenare nel ladro la feroce aggressione posta in essere, e l'atipicità della sua evoluzione, secondo le cadenze indicate e fino alla fase terminale.

Essa ha, inoltre, adeguato in modo contraddittorio le caratteristiche del terzo sconosciuto in relazione alla necessità di giustificare la mancanza di sottrazione di beni dall'abitazione e la permanenza pacifica del terzo nell'abitazione dopo l'iniziale aggressione, e con forzatura logica ha scorporato la ricostruzione della fase centrale dalla fase finale dell'aggressione, costituente l'elemento centrale della vicenda.

Nell'insistere sulla richiesta di rinnovazione dell'esperimento già dedotto, il ricorrente richiama il principio del diritto alla controprova per essere stata la perizia semivirtuale della simulazione del percorso descritto da Stasi disposta ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen., assimilabile alla disciplina di cui all'art. 507 cod. proc. pen.

14.2. Con il secondo motivo nuovo il ricorrente propone il tema del movente dell'omicidio, collegando l'efferatezza dell'aggressione a una emotività esasperata, configurabile solo in un contesto di rapporti diretti, profondi e contrastati, messi in crisi da un evento, ravvisabile nella visione da parte di Chiara Poggi la sera del 12 agosto 2007, durante una breve assenza di Stasi verso le ore 22.00, nel computer dello stesso di file di contenuto pornografico, che erano in un folder contenente un sottodirettorio complesso costituite da 27 cartelle tutte nominate e una "nuova cartella", nella quale era ricompresa la cartella "militari", contenente le immagini pornografiche.

I file di contenuto pedopornografico non erano più consultabili sul computer di Stasi il 12 agosto 2007, perché cancellati già dall'aprile 2007, e per la detenzione degli stessi, recuperati dai periti e ritrovati anche sul disco esterno, Stasi è stato condannato dal Tribunale di Vigevano il 13 febbraio 2012 e in appello il 14 marzo 2013, ma la sottocartella "militari" non era protetta da password e le immagini ritratte non erano meno "raccapriccianti" per le condizioni delle protagoniste.

In tali immagini e nelle immagini dei video raffiguranti i rapporti intimi tra Chiara Poggi e Alberto Stasi dovevano essere collocate le problematiche di Stasi a rapportarsi con le donne e con se stesso e le sue criticità sessuali, e andavano lette l'evoluzione critica dei loro rapporti personali e l'efferata aggressione in concreto verificatasi, intesa per Stasi come soluzione estrema verso chi poteva mettere in pericolo la sua immagine di persona sessualmente normale.

14.3. Con il terzo motivo nuovo il ricorrente richiama il racconto di Stasi sull'attraversamento del teatro dell'omicidio cosparso di sangue e ribadisce l'impossibilità da un punto di vista statistico di non intercettare le macchie di sangue davanti alla porta della cantina, dolendosi della illogicità della motivazione nella sottovalutazione di un dato scientifico, rappresentato dalla probabilità, infinitesimale di non calpestare le macchie ematiche (macro e microtracce), e della omessa considerazione del dato fattuale relativo agli effettivi movimenti di Stasi, come da lui descritti, in entrata e in uscita e alla reale incidenza di tali movimenti sulla probabilità statistica di non calpestare le indicate macchie.

14.4. Con il quarto motivo nuovo il ricorrente richiama il motivo del ricorso principale afferente al travisamento del dato probatorio derivante dalle

fotografie delle macchie di sangue, utilizzate dalle perizie e dalla sentenza, per l'erronea indicazione dell'orario, sfalsato di un'ora per il meccanismo dell'ora legale, e per la sua sicura rilevanza sulla tempistica di essiccazione delle macchie di sangue.

Secondo il ricorrente, la Corte è incorsa anche in violazione della legge processuale omettendo di valutare in via preliminare con ordinanza le richieste di integrazione probatoria, riservandosi di provvedere con decisione unitamente al merito, non motivando sulla richiesta di rinnovazione della consulenza chimica e su quella informatica, formulate con i motivi di appello e non oggetto di formale rinuncia, e reiterando il rilievo della insuscettibilità di alcuna preclusione temporale del potere di sollecitazione delle parti della rinnovazione di una prova assolutamente necessaria.

15. All'udienza pubblica del 5 aprile 2013, nell'interesse dell'imputato sono state depositate, per mezzo dei suoi difensori, note di udienza con specifico riguardo ai motivi aggiunti presentati dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Milano.

15.1. In via preliminare è dedotta la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio anticipato tra le parti per la modalità di presentazione dei motivi nuovi (inviati a mezzo fax e mediante posta raccomandata il 19 marzo 2013, pervenuti in cancelleria quelli inviati per posta il 26 marzo 2013, e non inseriti nel fascicolo gli uni e gli altri fino al 29 marzo 2013), che non hanno consentito alla difesa di depositare tempestivamente e fino a cinque giorni prima della data dell'udienza la memoria di replica.

La modalità prescelta di presentazione è anche processualmente illegittima sotto diversi profili, con conseguente totale inammissibilità dei motivi nuovi, poiché:

- non è ammissibile il telefax per il deposito in cancelleria dei motivi nuovi, non rientrando il telefax tra le forme tassativamente previste dalle norme in materia d'impugnazione e non essendo comunque idoneo a garantire l'autenticità e la provenienza dell'atto;

- non è ammissibile l'invio dei motivi aggiunti anche a mezzo posta raccomandata, in quanto l'art. 585, comma 4, prevede la presentazione dei detti motivi nella cancelleria del giudice della impugnazione "fino a quindici giorni prima dell'udienza", senza richiamare gli artt. 582 e 583 cod. proc., relativi alle modalità di presentazione delle impugnazioni principali, e la *ratio* del sistema ne impone forme di immediata evidenza da parte del giudice del gravame e delle altre parti, come affermato da questa Corte;

- costituisce violazione ulteriore dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. l'omesso deposito dei motivi nuovi nel numero delle copie necessarie per tutte le parti.

15.2. Di detti motivi aggiunti si deduce l'inammissibilità anche in conseguenza della inammissibilità dei motivi principali, in applicazione della disposizione, di carattere generale in tema di impugnazioni, dell'art. 585, comma 4, ultima parte, cod. proc. pen.

15.3. Ulteriori profili di inammissibilità e comunque di manifesta infondatezza riguardano, secondo la difesa, anche specificamente i motivi aggiunti.

15.3.1. In relazione al primo motivo, si deduce che le considerazioni svolte "risultano solo una concatenazione di valutazioni opinabili, di apprezzamenti intrinsecamente inverosimili e, comunque, si sostanziano in mere ipotesi di indagine", per essere gli elementi indiziari evidenziati privi di ogni valenza indicativa con particolare riguardo alla certezza probatoria del fatto noto di partenza da cui inferire, sulla base di una regola di esperienza, il fatto ignoto, e cioè la responsabilità di Stasi.

La Corte, che non era tenuta in relazione al suo ruolo istituzionale a svolgere indagini alternative e a capire cosa fosse realmente successo, si è limitata a chiarire, con motivazione logica e coerente e operando ipotesi ricostruttive, che i dati oggettivi acquisiti (mancanza di segni di effrazione, di segni di violenza sessuale, di sottrazione di beni da casa Poggi) erano ontologicamente incerti e privi di consistenza, e quindi inidonei per essere presi a fondamento di ogni altra valutazione, e non consentivano, in particolare, di attingere la persona dell'imputato, al quale non erano state ricondotte né le impronte di suole rinvenute, né la bicicletta descritta dalla teste Bermani, che facevano, invece, emergere la prova della presenza di altro soggetto in orario compatibile a quello dell'aggressione.

Né, secondo la difesa, sono corrette le affermazioni circa la presenza di impronte di suole dell'aggressore sui gradini della scala e la possibilità operativa della estensione della perizia ai gradini, mentre la censura per la violazione del diritto alla controprova, inammissibilmente dedotta come vizio di motivazione dopo essere stata rappresentata con l'impugnazione principale come violazione di legge, attiene alla richiesta di rifacimento della perizia sub D), che, mai dedotta e riferita a un mezzo di prova neutro, è manifestamente infondata per plurime ragioni tecniche evidenziate in sentenza e per la insussistenza dell'assoluta necessità per evidenze empiriche inequivocabili.

15.3.2. In relazione al secondo motivo aggiunto, si chiede una declaratoria di inammissibilità per non essere stato impugnato con il ricorso principale il

punto della sentenza relativo al movente, che lo stesso Procuratore Generale, nel corso della discussione di secondo grado, aveva detto non essere stato trovato.

Neppure, secondo la difesa, il ricorrente, violando le norme di rito, poteva allegare ai motivi nuovi due sentenza non definitive, relative a procedimento non connesso e privo di rilevanza con riferimento al *thema decidendum*, chiedendosene la espunzione immediata dal fascicolo processuale.

In ogni caso, posta la inconferenza dell'asserita detenzione di materiale pedopornografico rispetto all'omicidio e al movente dell'aggressione, è emerso dall'attività istruttoria espletata che Chiara Poggi conosceva da tempo il contenuto del computer del fidanzato e i video raffiguranti i loro rapporti intimi, mentre le problematiche sessuali di Stasi sono solo congetture del ricorrente, prospettate senza credibilità

15.3.3. In relazione al terzo motivo aggiunto, si rappresenta l'estraneità al limite del *devolutum,* formatosi per doppia pronuncia conforme, dell'asserito travisamento del dato processuale per l'affermata sottovalutazione del dato scientifico.

Il Procuratore Generale, secondo la difesa, parlando della percentuale dello 0,6% di possibilità non calpestare macro e microtracce davanti alla porta della cantina ha corretto quanto detto in ricorso riferendo detta percentuale alla possibilità di non calpestare la più grande macchia ematica posta davanti alla cantina, finendo con il confermare quanto detto nelle sentenze di merito, che non hanno adottato conclusioni opposte e hanno preso atto che Stasi, nel compiere il percorso necessario al rinvenimento della vittima, ha dovuto calpestare alcune tracce di sangue, ma a livello empirico, logico e sperimentale l'acquisizione di sangue da parte delle suole poteva essere solo eventuale o molto esigua, e l'assenza di imbrattamenti ematici di DNA della vittima non provava il mancato passaggio sul pavimento.

15.3.4. In relazione al quarto motivo aggiunto, riferito all'asserito travisamento del dato probatorio derivante dalle fotografie delle macchie di sangue, si rappresenta l'estraneità, rispetto al lamentato travisamento, delle censure prospettate sotto la violazione della legge processuale penale e indicando come referente normativo la lett. *e)* dell'art. 606 cod. proc. pen., non oggetto del ricorso principale, riferite alla mancata adozione di una preliminare ordinanza di rigetto delle richieste istruttorie delle parti civili e del Procuratore Generale; la mancata motivazione sulle richieste istruttorie attinenti alla consulenza chimica (sub C) e alla consulenza informatica (sub A), e la contestata tardività della richiesta istruttoria di rifacimento della perizia (sub B)

rispetto alla essiccazione delle macchie di sangue, e, con riferimento specifico a ciascuna di esse, si deduce ulteriormente:

- la manifesta inammissibilità della censura relativa alla mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale per omessa estensione della perizia ai gradini delle scale anche sotto il profilo dell'essiccamento delle macchie ematiche, avanzata dal Procuratore Generale solo in aula, e quindi non devoluta validamente al Giudice d'appello e non sottratta a preclusione processuale;

- la manifesta infondatezza delle considerazioni relative alle fotografie di sopralluogo, avendo i Giudici fatto proprie, dopo un attento vaglio, le conclusioni dei periti, che avevano preso in esame tutto il materiale fotografico messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, e ritenuto lo sfasamento temporale non rilevante, perché non in grado di condurre a livello prossimo alla certezza sul grado di secchezza delle macchie ematiche, e il supplemento richiesto non assolutamente necessario;

- la inammissibilità delle deduzioni riferite alla mancata adozione di una preliminare ordinanza di rigetto delle richieste istruttorie, generiche ed erroneamente poste, oltre alla loro manifesta infondatezza, dovendo l'ordinanza essere emessa solo in caso di accoglimento e non nel caso di rigetto delle richieste, non essendo indicato il tenore della illegittimità lamentato, non determinandosi per l'omessa pronuncia alcuna violazione dei diritti della difesa, e avendo le richieste a oggetto prove già compiutamente assunte in primo grado ovvero prove preesistenti allo stesso giudizio di primo grado;

- la inammissibilità delle censure riguardanti la mancata motivazione sulle richieste istruttorie di consulenza chimica e di consulenza informatica alla luce dell'inquadramento sistematico dell'istituto dei motivi nuovi, delle ragioni di "mero scrupolo" che hanno fondato le richieste mai prospettate nelle memorie e nella requisitoria nel giudizio d'appello, e alla luce della insussistenza di un obbligo di motivazione esplicita delle ragioni del rigetto delle richieste a fronte di un mero potere sollecitatorio delle parti;

- la manifesta infondatezza di dette ultime censure e la non assoluta necessità del rifacimento delle perizie, poiché, quanto alla perizia sulla capacità delle suole delle calzature di acquisire e trattenere tracce ematiche, la possibilità per le scarpe, dopo diciannove ore di utilizzo senza soluzione di continuità, di trattenere tracce ematiche sconta circostanze processualmente non accertabili, connesse alla mancata conoscenza delle singole azioni compiute da Stasi, la irriproducibilità delle esatte sollecitazioni cui le calzature sono state sottoposte e la imponderabile incidenza del caso, e, quanto alla perizia informatica, la Corte non ha escluso con certezza l'accesso da parte di Chiara Poggi alla cartella "militari" sul computer di Stasi, durante la temporanea assenza dello stesso la

sera del 12 agosto 2007, e ha motivatamente escluso qualsiasi nesso tra le immagini pornografiche sul computer e il fatto al medesimo addebitato nel processo.

16. All'udienza pubblica del 5 aprile 2013, dopo la relazione della causa, il processo è stato rinviato all'udienza del 17 aprile 2013 per la discussione.

17. Nella udienza di discussione così fissata, le parti civili hanno depositato, per mezzo del loro difensore, un indice ragionato con riferimento ad atti e documenti, già allegati al proposto ricorso per cassazione, in replica alla difesa dell'imputato circa la ritenuta inammissibilità delle questioni di cui all'omesso esperimento giudiziale, nelle modalità e alle condizioni inizialmente previste, e alla mancata ammissione della controprova richiesta, con riferimento alla estensione dell'esperimento sub D) ai gradini e all'acquisizione della bicicletta nera da donna, già correttamente poste nei precedenti gradi del giudizio.

Nella stessa udienza i difensori dell'imputato hanno depositato nota di udienza, introduttiva dell'intervento orale, e ulteriori articolate note di udienza, mirate a ripercorrere l'intervento orale sviluppato dalla stessa difesa.

18. All'esito della requisitoria del Procuratore Generale e della esposizione da parte degli intervenuti difensori delle parti civili e dell'imputato delle loro difese e conclusioni, nei termini riportati in epigrafe, nella indicata pubblica udienza del 17 aprile 2013, la deliberazione della sentenza è stata differita dal Presidente, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. pen., all'udienza odierna, nel corso della quale, dopo la deliberazione, si è data lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Milano e quello proposto dalle parti civili, Giuseppe Poggi, Rita Preda e Marco Poggi, per mezzo del loro difensore e procuratore speciale, sono stati presentati tempestivamente e ritualmente alla pari della memoria delle parti civili con motivi aggiunti, depositata presso la cancelleria di questa Corte il 27 febbraio 2013.

2. Un giudizio di ammissibilità, quanto alla tempestività e alle modalità della loro presentazione, non può, invece, essere espresso con riferimento ai motivi nuovi proposti dal Procuratore Generale di Milano, che, anticipati a mezzo fax, sono stati trasmessi con nota del 19 marzo 2013 a mezzo del servizio postale

(raccomandata n. 148541775562), pervenendo all'ufficio protocollo di questa Corte il 25 marzo 2013 (prot. n. 04747) e alla cancelleria di questa sezione il 26 marzo 2013.

2.1. In tale giudizio non rileva positivamente l'anticipazione dei motivi nuovi a mezzo fax.

Questa Corte ha già affermato che, in tema di impugnazioni, il mezzo del telefax non è ammissibile per il deposito in cancelleria dei motivi nuovi di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 6, n. 3784 del 05/10/1994, dep. 07/04/1995, Celone e altri, Rv. 201859; Sez. 6, n. 18483 del 27/04/2012, dep. 15/05/2012, Panzitta, Rv. 252716).

La condivisa affermazione è correlata al principio più generale, costantemente ribadito con riguardo alle modalità di presentazione della impugnazione disciplinate dall'art. 583 cod. proc. pen., che, ritenute tassative e non suscettibili di equipollenti, non ricomprendono il fax come modalità legittima di trasmissione dell'atto di impugnazione anche quando impugnante sia il pubblico ministero, poiché tale strumento tecnico, la cui utilizzazione non è prevista dall'art. 585 cod. proc. pen., se garantisce la ricezione dell'atto di impugnazione non è, comunque, idoneo a garantirne anche la provenienza (tra le altre, Sez. 1, n. 45711 del 07/11/2001, dep. 20/12/2001, PM in proc. Maiocchi, Rv. 220370; Sez. 2, n. 48234 del 20/11/2003, dep. 17/12/2003, Fiammia, Rv. 227082; Sez. 4, n. 47959 del 27/10/2004, dep. 10/12/2004, Iannello e altri, Rv. 230288; Sez. 1, n. 16776 del 04/04/2006, dep. 16/05/2006, PG in proc. Cozza e altro, Rv. 234250; Sez. 1, n. 1846 del 25/11/2010, dep. 21/01/2011, Valleionga, Rv. 249438).

2.2. Né il giudizio da compiersi può essere influenzato dalle modalità adottate di presentazione dei motivi nuovi a mezzo del servizio postale con raccomandata del 19 marzo 2013, e quindi considerando i motivi, pervenuti il 26 marzo 2013 presso questo Ufficio, secondo quanto rimarcato dal Procuratore Generale nel corso della sua requisitoria, come proposti nella data di spedizione della raccomandata, antecedente rispetto al termine di quindici giorni calcolato a ritroso dalla data della udienza del 5 aprile 2013.

2.2.1. A norma dell'art. 582, comma 1, cod. proc. pen., "... l'atto di impugnazione è presentato personalmente o a mezzo incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato".

Il secondo comma dello stesso art. 582 cod. proc. pen. dispone che "le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un

agente consolare all'estero. In tali casi, l'atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato".

A norma del successivo art. 583 cod. proc. pen., "le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo raccomandata alla cancelleria indicata nell'art. 582, comma 1 ... L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma".

Alla luce della detta normativa, pertanto, l'atto di impugnazione deve essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o deve essere spedito alla stessa cancelleria, personalmente o a mezzo incaricato, valendo nel secondo caso, ai fini della regolarità e tempestività della impugnazione, la data di spedizione dell'atto, o può essere presentato dalle parti private - in alternativa agli uffici indicati in linea generale nel comma 1 dell'art. 582 cod. proc. pen. - negli uffici elencati nel secondo comma dello stesso articolo, valendo in tal caso la data di presentazione dell'atto quale data di deposito dello stesso a tutti gli effetti +-e incombendo poi all'ufficio l'osservanza degli adempimenti ulteriori previsti dal codice di rito penale.

2.2.2. Il comma 4 dell'art. 585 cod. proc. pen., riferito in generale ai "termini per l'impugnazione", prevede che "fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi nel numero di copie necessarie per tutte le parti".

Tale termine finale per la presentazione dei motivi nuovi, che si identifica per l'impugnante nel quindicesimo giorno anteriore alla data dell'udienza, è ribadito dall'art. 611 cod. proc. pen., relativo al procedimento in camera di consiglio dinanzi a questa Corte e inteso da costante giurisprudenza come riferibile, a maggior ragione, ai ricorsi da trattare in udienza pubblica (tra le altre, Sez. 5, n. 2628 del 01/12/1992, dep. 19/03/1993, PM in proc. Boero, Rv. 194321; Sez. 1, n. 853 del 27/11/1995, dep. 27/01/1996, Coppolaro, Rv. 203500; Sez. 1, n. 17308 del 11/03/2004, dep. 14/04/2004, Madonia, Rv. 228646; Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, dep. 15/05/2012, Cataldo e altri, Rv. 252711), avuto riguardo alla necessità per il giudice di conoscere tempestivamente le varie questioni prospettate e alla regola della pienezza e della effettività del contraddittorio cui si ispira il codice di rito, da salvaguardare sia nell'uno, sia nell'altro tipo di procedimento, ed è specificamente cadenzato, rispetto alla data della udienza, in correlazione alla disciplina degli adempimenti dell'ufficio e delle facoltà delle parti di presentare "fino a cinque giorni prima (dell'udienza) ... memorie di replica".

2.2.3. Questa Corte, intervenendo sul tema delle modalità di presentazione dei motivi, ha osservato che l'inosservanza dell'obbligo di presentare i motivi nuovi nella cancelleria del giudice dell'impugnazione, stabilito dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., comporta la inammissibilità degli stessi, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. *c)*, cod. proc. pen., non potendosi derogare a detta specifica disposizione con applicazione analogica delle modalità di presentazione ex art. 582, comma 2, o di spedizione ex art. 583, comma 1, cod. proc. pen., giacché queste norme, di stretta interpretazione, sono riferite al solo atto di impugnazione ed improntate a una *ratio* diversa da quella di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., che, in virtù della funzione integrativa dei motivi nuovi, esige che di essi il giudice abbia immediata conoscenza (Sez. 6, n. 7534 del 08/03/1995, dep. 18/07/1995, Piliarvu, Rv. 202158).

Con successiva pronuncia (Sez. 6, n. 46823 del 15/11/2005, dep. 21/12/2005, Tramonte ed altro, Rv. 232533) questa Corte, dopo aver rilevato in fatto che i motivi nuovi erano stati presentati dal Pubblico Ministero nella cancelleria del giudice *a quo* e poi trasmessi per posta al giudice della impugnazione, e aver richiamato le oscillazioni giurisprudenziali circa il contenuto dei motivi nuovi, ha evidenziato la composizione del contrasto interpretativo da parte delle sezioni unite (Sez. U, n. del 25/02/1998, dep. 20/04/1998, Bono e altri, Rv. 210259), nel senso che i motivi nuovi a sostegno della impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, comma 4, cod. proc. pen.) e il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.), devono avere a oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. *a)*, cod. proc. pen.; ha rilevato che le oscillazioni giurisprudenziali hanno condizionato il regime della presentazione dei motivi nuovi e quello sanzionatorio collegato alla sua inosservanza, e ha puntualizzato che, alla luce della risoluzione del contrasto nel senso indicato, i requisiti di ammissibilità dell'atto di impugnazione, di cui i motivi nuovi altro non possono rappresentare se non una chiarificazione, vanno individuati alla stregua del disposto di cui all'art. 591 cod. proc. pen., "da interpretarsi, nella parte in cui prevede come causa di inammissibilità la mancata osservanza dell'art. 585, nel senso che oggetto di tale inosservanza devono essere soltanto i termini stabiliti dalla norma richiamata".

2.2.4. Tali arresti giurisprudenziali, pertanto, evidenziano che, al di là dei riferimenti alla funzione dei motivi nuovi, e in coerenza con i richiamati principi sul tema del termine per il deposito dei motivi nuovi e con l'univoca lettura dei

testo normativo, la presentazione dei motivi nuovi nella cancelleria del giudice della impugnazione, ove le parti intendano avvalersi di tale facoltà, deve avvenire *"fino a quindici giorni prima della udienza"*, non operando la regola della valenza, quale data di presentazione degli stessi nei termini, della data della loro spedizione ai sensi dell'art. 583, comma 1, cod. proc. pen., né quella della valenza della data del loro deposito negli uffici indicati dall'art. 582, comma 2, cod. proc. pen., peraltro non riferibile al pubblico ministero ma solo alle parti private, e dovendo diverse modalità di presentazione o spedizione dei motivi nuovi, come ritenuto da questa Corte (Sez. 6, n. 46823 del 15/11/2005, citata) con riguardo alla ipotesi della loro presentazione nella cancelleria del giudice *a quo* e della loro successiva trasmissione per posta al giudice della impugnazione, essere comunque raccordate al rispetto del termine di deposito presso la cancelleria del giudice competente a riceverli, di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., stabilito a pena di decadenza a norma del successivo comma quinto.

2.3. Consegue a tali rilievi che deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. *c)*, cod. proc. pen., la inammissibilità dei motivi nuovi proposti dal Procuratore Generale di Milano a mezzo del servizio fax, per inosservanza delle modalità della loro presentazione, e a mezzo del servizio postale, per inosservanza delle disposizioni concernenti il termine di decadenza della loro presentazione, rimanendo assorbita ogni questione concernente le modalità adottate.

Né osta al rilievo della inammissibilità dei motivi aggiunti la circostanza che da parte della difesa di Stasi siano state depositate all'udienza del 5 aprile 2013, previa ammissione da parte del Presidente, nulla opponendo le altre parti, note di udienza in replica ai detti motivi, poiché la inammissibilità prevista dalla richiamata disposizione normativa, che tali note hanno peraltro specificamente e preliminarmente eccepita, è di carattere originario e, come tale, preclusiva della valutazione del contenuto dell'atto, e per l'effetto delle ulteriori rappresentate ragioni di inammissibilità e di infondatezza del medesimo.

3. Individuati gli atti del confronto giudiziario, cui si aggiungono le memorie e le note di udienza, già richiamate per sintesi, e le deduzioni svolte e le conclusioni assunte nel corso della discussione orale, deve farsi una necessaria premessa metodologica, avuto riguardo alla svolta utilizzazione e valutazione nei due gradi del giudizio di merito di una prova di natura indiziaria, in mancanza di prove rappresentative dirette evocative della esatta dinamica dell'azione criminosa in danno di Chiara Poggi, e alla lamentata violazione da parte dei ricorrenti, parte pubblica e parti civili, dei canoni che devono presiedere a detta utilizzazione e valutazione.

3.1. Una tale premessa, che non può prescindere dal ricorso ai parametri valutativi fissati dagli arresti di questa Corte enucleando concetti fondamentali che costituiscono patrimonio acquisito nella coerente elaborazione giurisprudenziale, deve procedere dal preliminare condiviso rilievo che la prova di natura indiziaria o critica non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta o storica, quando la sua attitudine rappresentativa sia conseguita con rigorosità metodologica, che giustifica e sostanzia il principio del c.d. libero convincimento del giudice (Sez. U, n. 6682 dei 04/02/1992, dep. 04/06/1992, PM, p.c., Musumeci e altri, Rv. 191230), e che la regola metodologica fissata dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., alla cui stregua l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti, ha sancito "non tanto la necessità della molteplicità degli indizi, quanto l'obbligatorietà dell'esame compiessivo di tutti gli elementi processualmente acquisiti" (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, citata).

Movendo dal concetto di indizio inteso come "un fatto certo dal quale, per inferenza logica basata su regole di esperienza consolidate e affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare, secondo lo schema del c.d. sillogismo giudiziario", si è osservato che, al di fuori del caso possibile, ma non frequente, dell'indizio dal quale è logicamente desumibile una sola conseguenza, e che costituisce in tal modo una prova logica compiuta, di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti, presentando un livello di gravità e precisione, che è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale l'indizio porta verso il fatto da dimostrare, e inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza; si è rilevato che al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi può pervenirsi applicando la indicata regola fissata dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.; si è ricordato che l'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso una univocità indicativa, che dia la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, costituisce una operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiare la valenza qualitativa individuale, e si è rimarcato che all'acquisizione della valenza indicativa, sia pure di portata possibilistica e non univoca, di ciascun indizio deve seguire l'imprescindibile passaggio logico al momento metodologico successivo dell'esame globale e unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, talché il limite della valenza di ognuno risulta superato e l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, sicché l'insieme può assumere pregnante e univoco significato

dimostrativo, che consente di ritenere conseguita la prova indiziaria o logica del fatto (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, citata).

3.2. La giurisprudenza di legittimità successiva, argomentando nella medesima consolidata prospettiva, più volte ha sottolineato la necessità di una finale valutazione globale e unitaria del compendio probatorio raccolto, ravvisando in essa l'assolvimento della fondamentale funzione di integrare e confermare la preliminare, e altrettanto necessaria, valutazione frazionata delle singole prove indiziarie.

In particolare, richiamando i rigorosi criteri legali dettati dal richiamato art. 192, comma 2, cod. proc. pen., si è osservato che "gli indizi devono essere prima vagliati singolarmente verificandone la valenza qualitativa individuale e il grado di inferenza derivante dalla loro gravità e precisione, per poi essere esaminati in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo, univoco e pregnante contesto dimostrativo", non esaurendosi, pertanto, il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio in un assemblaggio e in una mera sommatoria degli elementi indiziari (Sez. U, n.33748 del 12/07/2005, dep. 29/09/2005, Mannino, Rv. 231678), e si è tracciato più espressamente il percorso operativo demandato al giudice di merito, che "deve prima valutare gli elementi di carattere indiziario singolarmente, per stabilire se presentino il fondamentale requisito della certezza insito in quello della precisione (nel senso che devono possedere una base di fatto realmente esistente, e non solo verosimile o supposta, da collegare attraverso le massime di comune esperienza al *thema probandum*) e per saggiarne la intrinseca valenza indicativa che di norma è di portata solo possibilistica, e deve quindi passare a un esame globale degli elementi cui può essere riconosciuto carattere di certezza, per verificare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato possa in una visione unitaria risolversi così da consentire l'attribuzione del fatto illecito all'imputato, pur in assenza di una prova diretta di reità, sulla base di un complesso di dati che, tra loro saldandosi senza vuoti e salti logici, conducano necessariamente a tale sbocco come esito strettamente consequenziale" (Sez. 1, n. 30448 del 09/06/2010, dep. 30/07/2010, Rossi, Rv. 248384).

3.3. Sotto concorrente profilo, la giurisprudenza di questa Corte non ha mancato di rappresentare, partendo dal già richiamato concetto di indizio, che, benché non espressamente detto dall'art. 192 cod. proc. pen., ciascuna circostanza di fatto assumibile come indizio deve essere connotata, in primo luogo, dal requisito della certezza, che implica la verifica processuale della sua sussistenza (tra le altre, Sez. 4, n. 2967 del 25/01/1993, dep. 24/03/1993, Bianchi, Rv. 193407; Sez. Sez. 4, n. 39882 del 01/10/2008, dep. 2371072008,

Zocco e altro, Rv. 242123), poiché, posta la sua intrinseca connessione alla sistematica della prova indiziaria (attraverso cui, con procedimenti di logica formale, si perviene alla dimostrazione del tema di prova - fatto ignoto - partendo da un fatto noto - e, dunque, accertato come vero), l'indicato requisito non può assumersi in termini di assolutezza e di verità in senso ontologico, partecipando, invece, di quella specie di certezza che si forma nel processo attraverso il procedimento probatorio (Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, dep. 29/07/2008, Franzoni, Rv. 240762/240766, non massimata sul punto), che implica necessariamente un margine più o meno ampio di valutazione in ordine all'attitudine del mezzo probatorio di volta in volta assunto come dimostrativo di quel fatto ad assolvere alla funzione assegnatagli (Sez. 1, n. 9151 del 28/06/1999, dep. 16/07/1999, Capitani, Rv. 213922; Sez. 1, n. 36139 del 15/07/2001, dep. 16/10/2001, Cima e altro, Rv. 219813), e non essendo consentito fondare la prova critica (indiretta) su di un fatto verosimilmente accaduto, supposto o intuito, inammissibilmente valorizzando - contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica - personali impressioni o immaginazioni del decidente o mere congettura (tra le altre, Sez. 2, n. 5838 del 09/02/1995, dep. 22/05/1995, P.M., Avanzini e altri, Rv. 201517; Sez. 2, n. 43923 del 28/10/2009, dep. 17/11/2009, PM in proc. Pinto, Rv. 245606).

La caratterizzazione di ogni indizio passa, in secondo luogo, attraverso i requisiti di gravità, precisione e concordanza, puntualizzandosi con il requisito della gravità la consistenza, la resistenza alle obiezioni, la capacità dimostrativa vale a dire la pertinenza del dato rispetto al *thema probandum;* denotandosi con quello della precisione la specificità, l'univocità e la insuscettibilità di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, e precisandosi con l'espressione concordanza - che è un attributo dei plurimi indizi e che sta ad indicare che gli stessi, precisi nei loro essere, prossimi logicamente al fatto ignoto, e che presentino singolarmente una positività parziale o, almeno, potenziale di efficienza probatoria, devono muoversi nella stessa direzione, essere logicamente dello stesso segno, e non essere contraddittori - va valutata confrontando gli indizi e ponendo in evidenza se gli stessi sul piano logico convergano o divergano tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi (tra le altre, sul punto, Sez. 4, n. 2967 del 25/01/1993, dep. 24/03/1993, Bianchi, Rv. 193406; Sez. 1, n. 7027 del 08/03/2000, dep. 14/06/2000, Di Tella, Rv. 216181; Sez. 4, n. 22391 del 02/04/2003, dep. 21/05/2003, Qehalliu Luan, Rv. 224962; Sez. 6, n. 3882 del 04/11/2011, dep. 31/01/2012, Annunziata, Rv. 251527).

3.4. Tali condivisi principi rendono conto della centralità del procedimento probatorio demandato al giudice nel processo penale e del necessario approccio

relativistico che deve accompagnare l'accertamento della verità, cui tende tale processo, e che trova il suo terreno privilegiato nel settore della prova.

3.4.1. Il processo penale non fa applicazione di regole gnoseologiche idonee a proporre conclusioni necessarie, quali quelle logico-formali che, utilizzando soprattutto argomentazioni tautologiche, offrono conseguenze già implicite nelle premesse, o quelle fisico-matematiche, che fanno uso di leggi universali, che asseriscono nella successione di determinati eventi invariabili regolarità senza eccezioni, o anche di leggi statistiche riferite a un fatto naturale destinato a ripetersi inalterato, in una certa percentuale di casi e con una frequenza relativa, a parità di condizioni.

Le argomentazioni essenzialmente informative e logico-argomentative della decisione giudiziale sono, invece, finalizzate alla conoscenza nuova di un fatto specifico, che attiene a un fatto umano (il reato), legato a variabili non necessariamente razionali o non compiutamente intelligibili, e la cui verifica processuale passa attraverso il ragionamento probatorio, che consente di passare dall'elemento di prova al risultato di prova in vista del conseguimento della certezza di natura processuale.

È il ragionamento probatorio che, con riguardo alla prova rappresentativa o storica, consente di rilevare che il fatto narrato dal testimone possa dirsi dimostrato e processualmente certo all'esito della valutazione critica dell'attendibilità del medesimo e della sua deposizione, o che il fatto ammesso attraverso la confessione possa assumersi come processualmente acquisito una volta sciolto il nodo della credibilità del confitente, che, fondata su regole di esperienza (come quella secondo cui nessuno si accusa di reati che non ha commesso, avuto riguardo alle relative pene) suscettibili di eccezione (come la possibile interferenza della volontà di scagionare altri), potrebbe non risultare incontrovertibile, o che il risultato di prova conseguito all'applicazione di leggi o metodiche di natura scientifica abbia superato positivamente la verifica giudiziale circa l'affidabilità delle stesse e la sua attendibilità e valenza dimostrativa.

3.4.2 Anche, e soprattutto, nel processo indiziario, il passaggio dal fatto noto, accertato come vero, al fatto ignoto, costituente il tema di prova, richiede un ragionamento probatorio di logica formale, che, nel collegare i due fatti con il possibile ricorso, come in ogni procedimento di ricostruzione storica, pure a regole tendenziali o di massima (regole di esperienza, tratte dalla osservazione ripetuta del normale ordine di svolgimento delle vicende naturali e di quelle umane in presenza di determinate condizioni, o regole tratte dalla logica, che orienta i percorsi mentali della razionalità umana, o criteri di verosimiglianza), o a leggi scientifiche di valenza universale o statistica, indicate dalla

giurisprudenza di questa Corte come "regole - ponte" (Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, citata, non massimata sul punto), deve procedere, fornendo congrua motivazione, a una duplice valutazione, attinente l'una alla verifica della validità delle regole o delle leggi utilizzate e l'altra all'esame della validità in concreto del risultato conseguito, in vista della ricostruzione del fatto "in termini di certezza tali da escludere la prospettabilità di ogni altra ragionevole soluzione, ma non anche di escludere la più astratta e remota delle possibilità che, in contrasto con ogni e qualsivoglia verosimiglianza ed in conseguenza di un ipotetico, inusitato combinarsi di imprevisti e imprevedibili fattori, la realtà delle cose sia stata diversa da quella ricostruita in base agli indizi disponibili" (Sez. 1, n. 3424 del 02/03/1992, dep. 24/03/1992, Di Palma, Rv. 189682).

Tale ragionamento logico, dettato dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., e il cui nucleo essenziale è già racchiuso, peraltro, nella regola stabilita per la valutazione della prova in generale dal comma 1 della medesima disposizione, nonché in quella della doverosa ponderazione delle ipotesi antagoniste prescritta dall'art. 546, comma 1, lett. *e)*, cod. proc. pen., deve condurre, quindi, alla conclusione caratterizzata da un alto grado di credibilità razionale, e cioè alla "certezza processuale" che, esclusa l'interferenza di decorsi alternativi, la condotta sia attribuibile all'agente come fatto proprio.

3.4.3. In tale contesto interpretativo si colloca, come norma di chiusura del ragionamento probatorio, supponendone l'esito, la regola di giudizio, recepita nell'art. 5 legge n. 46 del 2006, che ha modificato l'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., attraverso la previsione che il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio, avendo questa Corte non solo correttamente rimarcato che con detta regola è stato formalizzato in legge un principio già acquisito dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, dep. 01/08/1995, Costantino e altro, Rv. 202001; Sez. 6, n. 1518 del 08/04/1997, dep. 27/05/1997, PM n proc. Mochetto, Rv. 208144; Sez. 6, n. 863 del 10/03/1999, dep. 15/04/1999, Capriati, Rv. 212998; Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, dep. 11/09/2002, Franzese, Rv. 222139; Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, dep. 24/11/2003, PG, Andreotti e altro, Rv. 226094) e incontestabile anche alla stregua delle Convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, per cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la "certezza processuale" della responsabilità dell'imputato (Sez. 1, n. 20371 del 11/05/2006, dep. 14/06/2006, Ganci e altro, Rv. 234111; Sez. 1, n. 30402 del 28/06/2006, dep. 13/09/2006, Volpo, Rv. 234374; Sez. 2, n. 16357 del 02/04/2008, dep. 18/04/2008, Crisiglione, Rv.239795), ma anche puntualizzato che l'accertamento della responsabilità dell'imputato "al di là di ogni ragionevole

dubbio", che ne legittima - ai sensi dell'indicato art. 533, comma primo, cod. proc. pen. - la condanna, deve ritenersi intervenuto, quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili *in rerum natura,* ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (tra le altre, Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, citata, Rv. 240763; Sez. 1, n. 23813 del 08/05/2009, dep. 09/06/2009, PG in proc. Manickam, Rv. 243801; Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010, dep. 11/05/2010, Giampà, Rv. 247449).

L'indicata regola di giudizio, quindi, si è ricordato, pretende percorsi epistemologicamente corretti, argomentazioni motivate circa le opzioni valutative della prova, giustificazione razionale della decisione, standard conclusivi di alta probabilità logica in termini di certezza processuale, essendo indiscutibile che il diritto alla prova, come espressione del diritto di difesa, estende il suo ambito fino a comprendere il diritto delle parti a una valutazione legale, completa e razionale della prova, in stretta correlazione, dinamica e strutturale con le coesistenti garanzie, proprie del processo penale, rappresentate dalla presunzione di innocenza dell'imputato, dall'onere della prova a carico dell'accusa, dalla regola di giudizio stabilita per la sentenza di assoluzione in caso di "insufficienza", "contraddittorietà" e "incertezza" della prova d'accusa e dall'obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie e della necessaria giustificazione razionale delle stesse (Sez. 1, n. 23813 del 08/05/2009, citata; Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010, dep. 11/05/2010, Giampà, Rv. 247449dep. 09/06/2009, P.G. in proc. Manickam, Rv. 243801).

3.5. Il ragionamento probatorio nei termini indicati secondo le regole inferenziali poste dall'art. 192 cod. proc. pen. rientra nella competenza del giudice del merito, che è tenuto ad apprezzare i requisiti di certezza, gravità, precisione e concordanza degli indizi secondo rigorosi criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento, e a fornire una spiegazione plausibile delle scelte operate, esplicando i dati empirici assunti come elementi di prova, dando conto delle inferenze formulate in base ad essi, valutando tutti i dati dimostrativi, seguendo itinerari interpretativi plausibili, e informandosi ai principi di completezza, di logicità e di coerenza logico-argomentativa.

Spetta, invece, a questa Corte sindacare il rispetto da parte del giudice di merito dei parametri della valutazione della prova indiziaria e verificare se la motivazione sia logica, esauriente e coerente, poiché l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, che non può realizzarsi attraverso una

rivalutazione del materiale utilizzato, deve riguardare i criteri di inferenza utilizzati, l'avvenuta considerazione di tutte le informazioni rilevanti, la correttezza logico-razionale del ragionamento probatorio che fonda il giudizio, la gravità, precisione e concordanza degli indizi in termini di consistenza logica, la plausibilità delle argomentazioni sostenute per qualificare l'elemento indiziario, verificando in tale opera, che riguarda pertanto non la decisione, ma il suo contesto giustificativo, la capacità del fatto noto di dimostrare con elevata probabilità il fatto ignoto, e lo stesso modo in cui il fatto è stato ritenuto noto, se "vengano dedotti vizi motivazionali in specifica relazione con la ricostruzione del fatto" (Sez. 6, n. 48623 del 15/11/2005, citata, non massimata sul punto), e l'eventuale errata configurazione di un mero sospetto come elemento indiziario (*Sez.* 4, n. 19730 *del* 19/03/2009, dep. 08/05/2009, Pozzi, Rv. 243508).

È stato opportunamente segnalato il concreto rischio, per questa Corte, di invadere, nella zona posta al confine tra il merito e la legittimità, la "zona proibita" della valutazione del complesso probatorio, nel contempo, tuttavia, rimarcandosi la natura del controllo di legittimità sul contenuto della decisione che, mentre preclude al giudice di legittimità di rivalutare prove e indizi, deve riscontrare, per espressa volontà del legislatore, l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata (Sez. U, n. 6402 del 30/04/2007, dep. 02/07/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944) e verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., se la valutazione probatoria sia avvenuta secondo criteri logici, e se, quindi, i criteri di inferenza usati dal giudice di merito possano essere ritenuti plausibili o se ne siano consentiti di diversi, idonei a fondare soluzioni diverse, parimenti plausibili (Sez. 1, n. 42993 del 25/09/2008, dep. 18/11/2008, Pipa, Rv. 241826; Sez. 4, n. 48320 del 12/11/2009, dep. 17/12/2009, Durante, Rv. 245880).

Né i limiti del sindacato di legittimità sono mutati a seguito della nuova formulazione dell'art. 606, comma 1, lett. *e)*, cod. proc. pen., intervenuta a seguito della legge n. 46 del 2006, poiché il riferimento anche alla non incompatibilità della motivazione con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente: c.d. autosufficienza), in aggiunta alla sua effettività, alla sua non manifesta illogicità, alla sua non interna contraddittorietà, non consente a questa Corte una rivalutazione dell'apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, dep. 08/05/2009, p.c. in proc. Buraschi, non massimata sul punto), ma un limitato accesso agli atti quando il loro contenuto, senza necessità di una loro valutazione - ma per la loro stessa valenza esplicativa -

siano idonei a porre nel nulla, da soli, le conclusioni ipotizzate dal giudice di merito, incrinando irrimediabilmente la congruità logica della decisione (Sez. 4, n. 48320 del 12/11/2009, citata).

3.6. Né la circostanza che la sentenza di appello abbia confermato l'assoluzione disposta in primo grado incide sulla tipologia della motivazione "inattaccabile" in questa sede.

Infatti, mentre non è precluso il ricorso per cassazione e i motivi proponibili rimangono quelli fissati dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., il giudice di appello non può sottrarsi all'obbligo di esprimere, con correttezza, logicità e coerenza, l'*iter* di valutazione della prova, come argomentato sub 3.5., e le sue determinazioni a fronte degli appelli delle parti civili e del pubblico ministero e delle loro prospettazioni anche in punto di acquisizioni e valutazioni probatorie, e avuto riguardo - secondo l'indirizzo interpretativo espresso dalle sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, citata, non massimata sul punto) con riferimento alla ipotesi della condanna in secondo grado dell'imputato già assolto nel giudizio di primo grado, ma non limitativo - al pacifico effetto "pienamente devolutivo" dell'appello del pubblico ministero, che attribuisce "al giudice *ad quem* gli ampi poteri decisori elencati negli artt. 515, comma 2, cod. proc. pen. 1930 e 597, comma 2, lett. *b)*, del vigente codice di rito", alla legittimazione del giudice di appello "a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della motivazione della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica", e alla possibilità per l'imputato, rimesso nella fase iniziale del giudizio, di "riproporre, anche se respinte, tutte le istanze difensive che concernono la ricostruzione del fatto e la sussistenza delle condizioni che configurano gli estremi del reato".

4. Ulteriore premessa di ordine metodologico deve essere fatta con riferimento alla macrotematica concernente le acquisizioni probatorie.

4.1. Questa Corte ha più volte affermato che, con riguardo al giudizio di appello, la mancata assunzione di una prova decisiva può costituire motivo di ricorso per cassazione quale *error in procedendo,* ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. *d),* cod. proc. pen., solo quando si tratti di prove sopravvenute o scoperte dopo la pronuncia di primo grado, che avrebbero dovuto essere ammesse, secondo il disposto dall'articolo 603, comma 2, cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 5, n. 10858 del 21/10/1996, dep. 19/12/1996, Bruzzise e altri, Rv. 207067; Sez. 6, n. 26713 del 30/04/2003, dep. 19/06/2003, Gervasi, Rv. 227706; Sez. 2, n. 44313 del 11/11/2005, dep. 05/12/2005, Picone, Rv. 232772; Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, dep. 06/02/2007, PG in proc. Bartalini e altri, Rv. 235654; Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, dep. 04/09/2008, PG e

De Carlo e altri, Rv. 240995; Sez. 3, n. 11530 del 29/01/2013, dep. 12/03/2013, A.E., Rv. 254991), mentre negli altri casi previsti (art. 603, commi 1 e 3, cod. proc. pen.) la decisione istruttoria del giudice di appello è censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. *d)*, cod. proc. pen. solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 33105 del 08/07/2003, dep. 5.8.2003, PG in proc. Pacor, Rv. 226534; Sez. 1, n. 16772 del 15/04/2010, dep. 03/05/2010, Z., Rv. 246932; Sez. 2, n. 841 del 18/12/2012, dep. 09/01/2013, Barbero, Rv. 254052; Sez. 2, n. 9763 del 06/02/2013, dep. 01/03/2013, PG in proc. Muraca e altri, Rv. 254974), e ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. *e)*, cod. proc. pen., sotto il profilo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, come risultante dal testo della decisione impugnata, sempre che la prova negata, confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di natura tale da poter determinare una diversa conclusione del processo (tra le altre, Sez. 5, n. 10858 del 21/10/1996, citata; Sez. 6, n. 26713 del 30/04/2003, citata; Sez. 2, n. 44313 del 11/11/2005, citata; Rv. 232772; Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, citata; Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, citata).

Si è anche rilevato che l'accertamento peritale non può ricondursi al concetto di prova decisiva, la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. *d)*, cod. proc. pen., poiché il diritto alla controprova, riconosciuto all'imputato e al pubblico ministero dall'art. 495, comma 2, cod. pen., espressamente richiamato dal predetto art. 606, comma 1, lett. *d)*, cod. proc. pen., che sancisce il diritto del primo all'ammissione delle prove dedotte a discarico sui fatti costituenti oggetto della prova a carico e il diritto del secondo all'ammissione delle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico, non può avere a oggetto l'espletamento di una perizia, mezzo di prova per sua natura neutro e, come tale, non classificabile né a carico né a discarico dell'imputato, sottratto al potere dispositivo delle parti e rimesso essenzialmente al potere discrezionale del giudice, la cui valutazione, se assistita da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità (tra le altre, Sez. 1, n. 9788 del 17/06/1994, dep. 13/09/1994, Jahrni, Rv. 199279; Sez. 1, n. 11539 del 23/10/1997, dep. 15/12/1997, Geremia, Rv. 209137; Sez. 4, n. 9279 del 12/12/2002, dep. 28/02/2003, Boviceili, Rv. 225345; Sez. 4, n. 14130 del 22/01/2007, dep. 05/04/2007, Pastorelli, Rv. 236191; Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, dep. 09/11/2012, Ritorto e altri, Rv. 253707; Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013, dep. 14/02/2013, Sciarra, Rv. 255152).

4.2. Secondo principi consolidati, in tema di giudizio abbreviato, posta la possibilità per il giudice di primo grado di assumere, anche d'ufficio, gli elementi

necessari ai fini della decisione ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. (come modificato con legge n. 479 del 1999), al giudice di appello è consentito - ritenuti fine primario e ineludibile del processo penale l'esigenza di ricerca della verità e corollario di necessaria consequenzialità logica l'attribuzione al giudice di poteri di iniziativa probatoria, in modo da supplire alla eventuale inerzia delle parti e da rendere possibile l'accertamento dei fatti inclusi nel tema della decisone (sent. n. 255/1992, n. 111/1993, Corte cost.) - disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il disposto dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., mentre le parti, che, prestato il consenso all'adozione del rito abbreviato "senza integrazione probatoria" e, per il pubblico ministero, nonostante la sopravvenuta esclusione di un suo potere di consenso (con la citata legge n. 479 del 1979), hanno definitivamente rinunciato al diritto alla prova, possono solo sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di appello, il cui esercizio è regolato dal rigido criterio dell'assoluta necessità (tra le altre, Sez. U, n. 93 del 13/12/1995, dep. 29/01/1996, Clarke, Rv. 203427; Sez. 3, n. 7143 del 06/05/1998, dep. 15/06/1998, Zymaj N e altro, Rv. 211216; Sez. 1, n.36122 del 09/06/2004, dep. 09/09/2004, Campisi, Rv. 229837; Sez. 1, n. 13756 del 24/01/2008, dep. 02/04/2008, Diana, Rv. 239767; Sez. 1, n. 35846 del 23/05/2012, dep. 19/09/2012, PG in proc. Andali, Rv. 253729; Sez. 2, n. 14649 del 21/12/2012, dep.28/03/2013, Santostasi, Rv. 255358).

Quanto alle conseguenze del mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei sollecitati poteri officiosi di rinnovazione dell'istruttoria e alla sua traducibilità in un vizio deducibile mediante ricorso per cassazione, questa Corte ha osservato che non si tratta di vizio deducibile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. *d)*, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 7485 del 16/10/2008, dep. 20/02/2009, Monetti, Rv. 24295; Sez. 2, n. 25659 del 15/05/2009, dep. 18/06/2009, Marincola e altri, Rv. 244163), e che il giudice, tanto più di fronte a nuove prove sopravvenute scoperte dopo il giudizio di primo grado, "deve adeguatamente e logicamente motivare sulla necessità di assumerle ai fini della decisione, tenuto conto che, di fronte ad esse, viene meno la presunzione di completezza del materiale probatorio", rilevandosi che l'assoluta necessità è "la valutazione da parte del giudice della possibilità di giungere a una decisione di colpevolezza o innocenza con un giudizio più meditato e più aderente alla realtà dei fatti che è chiamato a ricostruire, perché, 'se le informazioni probatorie a disposizione del giudice sono più ampie, è più probabile che la sentenza sia equa e che il giudizio si mostri aderente ai fatti' (Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, dep. 18/12/2006, PM in proc. Greco, Rv.

234907)", e ulteriormente rimarcandosi che, a fronte della sollecitazione del pubblico ministero all'attivazione dei poteri officiosi, "l'interesse dell'imputato a vedersi giudicato sulla base di materiale probatorio non del tutto completo e a bloccare ogni integrazione di detto materiale in senso a lui sfavorevole ... non può che soccombere rispetto all'interesse dello Stato alla ricerca della verità, interesse quest'ultimo, in base al quale, da parte sua, lo Stato può ben rinunciare a quello della rapida definizione del processo, base dello scambio intervenuto in conseguenza della richiesta dell'imputato di essere giudicato con il rito alternativo" (Sez. 1, n. 35846 del 23/05/2012, citata; in senso conforme, Sez. 1, n. 183 del 12/12/1996, dep. 11/01/1997, PM in proc. Pacciani, Rv. 206605, sotto il profilo che "l'interesse preminente dello Stato di punire il colpevole e di assolvere l'innocente impone che la condanna o l'assoluzione non conseguano a carenze probatorie colmabili" e che il giudice di appello è anche "tenuto, ai sensi dell'art. 602, comma 4, cod. proc. pen., norma di chiusura definitiva del sistema probatorio, a interrompere la discussione se la nuova prova, per la sua conferenza e decisività, attraverso il mezzo di ricerca teso ad introdurla, si presenti apprezzabile per il suo valore dimostrativo 'determinante', a sostegno di un'ipotesi ricostruttiva completa dei fatti, il maggior grado possibile vicina alla verità reale in vista del giudizio finale di merito").

5. Alla luce delle indicate premesse metodologiche, fondate sui richiamati principi di diritto, fissati da questa Corte e che il Collegio condivide e riafferma, la sentenza impugnata, articolata e diffusa, non si sottrae alle censure mosse con i proposti ricorsi per cassazione del Procuratore Generale e delle parti civili, che attengono alla struttura logica e giuridica della sua motivazione e mirano a contestare la condotta analisi critica degli indizi, il procedimento logico mediante il quale la Corte di merito ha formato il suo convincimento di conferma della pronuncia assolutoria di primo grado e la completezza degli elementi utilizzati per pervenire alla decisione finale.

6. Un rilievo critico preliminare, che entrambe le parti ricorrenti hanno rimarcato con il primo motivo dei rispettivi ricorsi, riguarda il metodo di apprezzamento degli elementi indiziari, in dipendenza della non correttezza dell'applicazione dei criteri direttivi fissati per la loro valutazione dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., che specificamente riguarda, come già rilevato, la prova indiretta, e i vizi motivazionali incorsi nell'apprezzamento, singolo e unitario, degli elementi acquisiti.

6.1. L'ammissibilità della violazione di detta norma come motivo di ricorso per cassazione è censurata dalla difesa dell'imputato, che oppone, per tale

ragione, la irritualità formale del ricorso delle parti civili, strutturato sulla violazione di una norma processuale non prevista a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità o decadenza, senza neppure la identificazione dei motivi a norma dell'art. 606 cod. proc. pen. e la individuazione della patologia della motivazione dedotta tra le tre menzionate nell'art. 606, comma 1, lett. *e)*, cod. proc. pen. e non cumulabili.

La deduzione è priva di fondatezza.

Il principio di diritto, cui la difesa si riferisce per sostenere il primo rilievo, è confortato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, dep. 20/02/2004, Meta e altro, Rv. 229159; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, dep. 16/11/2012, F., Rv. 253567), che, nel rilevare che la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma primo, lett. *c)*, cod. proc. pen., esclude che la inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. sia in tal modo sanzionata.

Tuttavia, gli stessi arresti giurisprudenziali, nell'aggiungere che "il vizio di motivazione non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione o errore che concerna l'analisi di determinati e specifici elementi probatori", non limitano la deducibilità dei vizi che attengono alla completezza, alla logicità intrinseca e alla congruenza argomentativa della motivazione.

Né, passando al secondo rilievo, l'omessa indicazione del caso tipico, tra quelli disciplinati dall'art. 606 cod. proc. pen., cui il ricorso sia riconducibile ne comporta la inammissibilità, ove i motivi, nella libertà della loro formulazione, indichino con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitarne con precisione l'oggetto ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche (da ultimo, Sez. 6, n. 1770 del 18/2/2012, dep. 15/01/2013, PG in proc. Lombardo, Rv. 254204), in rapporto ai principi della domanda, della devoluzione e del diritto di difesa dei controinteressati (tra le altre, Sez. 4. n. 40243 del 30/09/2008, dep. 28/10/2008, Falcioni, Rv. 241477) e alla natura e ai limiti del sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, dep. 04/05/2010, Cecco e altro, Rv. 246980).

L'articolazione del primo motivo del ricorso delle parti civili, che riguarda in stretta correlazione le regole di valutazione degli elementi indiziari e sotto plurimi profili la motivazione resa in ordine agli stessi elementi, in termini sia generali sia specifici a ciascuno di essi, si sottrae ai detti rilievi e non presenta alcun aspetto di genericità argomentativa, né di aspecifica indicazione delle ragioni di censura della decisione impugnata, a critica vincolata, proprie del ricorso per cassazione.

6.2. Entrambi i ricorsi, nel sottolineare il vizio metodologico incorso nella valutazione degli indizi, pongono in luce, contestandone la correttezza sul piano del diritto e della logica, il procedimento seguito dal Giudice di appello, che, escluse la validità inferenziale dei dati accertati, e oggetto di separata e autonoma analisi, e la gravità e precisione dei due tra essi (impronta digitale di Alberto Stasi sul contenitore del sapone liquido e presenza di DNA di Chiara Poggi su almeno uno dei pedali della bicicletta in uso al primo), indicati anche dal primo Giudice come unici ragionevolmente certi, si è astenuto dalla valutazione complessiva e unitaria degli elementi acquisiti.

Tale contestazione, non astratta dallo specifico richiamo a detti elementi, investe trasversalmente l'intera struttura della sentenza impugnata, che ha seguito un percorso argomentativo fondato su presupposti erronei e sviluppato secondo cadenze non coerenti con i parametri valutativi della prova indiziaria.

6.3. La prova critica o indiretta, fondata sulla utilizzazione degli indizi, è il risultato, alla luce dei condivisi principi di diritto (sub. 3 e relativi sottoparagrafi del "considerato in diritto"), di un articolato procedimento valutativo che perviene alla certezza logica o meno dell'esistenza del fatto da provare, attraverso specifici passaggi che, non limitati all'accertamento del maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli indizi considerati isolatamente, devono estendersi al loro esame globale e unitario, non pregiudicato dalla portata possibilistica e non univoca di ciascuno di essi, e attraverso un procedimento gnoseologico che poggia sulle già dette regole - ponte (regole di esperienza, criteri di verosimiglianza, leggi scientifiche di valenza universale o statistica), alla cui stregua è possibile riconoscere che il fatto noto è legato/i fatti noti sono legati al fatto da provare da un alto grado di credibilità razionale, che rappresenta la base giustificativa della regola di inferenza su cui poggia il metodo logico della valutazione degli indizi.

Secondo la Corte di merito, che pur si è mossa dal corretto rilievo che il ragionamento probatorio è sorretto, nella sua prevalenza, dal modello inferenziale-induttivo, che "prendendo spunto da un fatto storico accertato, verifica la 'tenuta' logica argomentativa o fattuale di una determinata conclusione che rimanda agli elementi costitutivi dell'imputazione", e ha avvertito che il legislatore, nel consentire tale ragionamento, "pone le condizioni indispensabili per conseguire un risultato probatorio caratterizzato da elevata credibilità razionale", l'inferenza induttiva deve riferirsi a ciascun indizio, inteso come fatto ontologicamente certo, dotato dei requisiti della gravità e della precisione, dal quale si perviene, "per inferenza logica basata su regole di esperienza consolidate e affidabili", o "su costrutti probatori verificabili o su ragionamenti provvisti di alta credibilità razionale", o "su legge scientifica o su

significativa relazione statistica e sostenuta da un alto grado di credibilità logica", alla dimostrazione del fatto da provare.

Gli indicati presupposti metodologici, già nella loro iniziale indicazione, contraddittoriamente riferiti alla certezza ontologica del fatto, dopo l'affermazione del riferimento al fatto storico accertato, che rimanda alla verifica processuale della circostanza assumibile come fatto noto (sub 3.3. del "considerato in diritto"), e all'alta credibilità razionale della relazione fra il fatto noto e quello da dimostrare o all'alto grado di credibilità logica delle già dette regole - ponte, dopo l'affermazione della elevata credibilità razionale del risultato probatorio (sub 3.4.2. del "considerato in diritto"), omettono di confrontarsi con la struttura della prova indiziaria, pur considerata, e con i principi consolidati che la connotano e la qualificano.

Essi manifestano, poi, i loro limiti nella esplicazione del ragionamento probatorio, che, reso evidente dalle modalità di analisi disgiunta e atomizzata di ciascun dato o elemento acquisito al processo, si è concretato nella rappresentazione di plurimi sillogismi, cui è stata negata capacità indiziante in mancanza di univocità o di alto grado di credibilità razionale degli stessi dati o elementi, e nelle valutazioni conclusive, che hanno escluso il passaggio al riscontro della concordanza degli indizi e della loro interazione, comparazione e visione unitaria, sul presupposto della omessa integrazione da parte dei dati raccolti del carattere di indizi gravi o precisi e della carenza di certezza e gravità indiziaria anche dei due elementi "assurti a livello di indizi".

7. La non correttezza e la incongruenza logica di tale ragionamento sono correlate sotto un primo profilo, rimarcato dal Procuratore ricorrente con il primo motivo e dalle parti civili con il proprio primo motivo sia nella parte generale sia in quella più specificamente riferita alle circostanze indiziarie più rilevanti, agli elementi fattuali, accertati e analizzati nella sentenza impugnata, rappresentati dalle modalità dell'ingresso, non violento, dell'autore dell'omicidio all'interno dell'abitazione della vittima dopo l'intervenuta disattivazione alle ore 9.12 a opera di quest'ultima del sistema di allarme, posto in funzione alle ore 1,52 della notte, dedotte come dimostrative - unitamente all'abbigliamento della vittima, alla mancanza di segni sulla stessa di violenza sessuale, alla mancata asportazione di oggetti di valore dall'abitazione, alla necessaria conoscenza della particolare ubicazione della scala di accesso alla cantina nella quale il corpo della vittima è stato ritrovato - di un rapporto dell'autore del fatto in termini di confidenzialità con la vittima e di conoscenza della sua abitazione.

La Corte di merito, che ha analizzato i dati afferenti alla scena del delitto, come descritti dal Pubblico Ministero nella sua impugnazione, e ha considerato

legittimata dalle circostanze di fatto accertate in giudizio la riflessione circa l'ingresso non violento dell'omicida, ha ritenuto che non vi erano ragioni per escludere che l'omicidio potesse essere stato "l'epilogo di un tentativo di furto o di rapina nell'abitazione della famiglia Poggi" e ha puntualizzato che la conclusione del Pubblico Ministero, fondata sulla indicata riflessione, pur apparendo in linea con il senso comune delle cose, supponeva la dimostrazione dello sviluppo logico e consequenziale dell'azione criminosa o della sua conformità alle progressioni delittuose statisticamente più frequenti.

L'assenza nelle deduzioni dell'appellante Pubblico Ministero di proposizioni fondate su "costrutti probatori verificabili o su ragionamenti provvisti di alta credibilità razionale" e la mancanza di affidabili apporti ricostruttivi dei reali accadimenti del 13 agosto 2007 sono state poste dalla Corte a fondamento della rappresentazione di uno scenario, dalla stessa ritenuto "distante dal senso comune delle cose", tratto, tra le ipotesi alternative prospettabili, dalla mancanza di prova idonea a escludere che la disattivazione dell'allarme fatta da Chiara Poggi quella mattina, una volta svegliatasi, fosse stata accompagnata dall'apertura della porta per l'uscita del gatto, lasciata poi socchiusa, o chiusa e poi riaperta, consentendo l'ingresso del ladro o del rapinatore, trasceso nella violenza, culminata nella uccisione della vittima per una possibile e sua inaspettata reazione.

7.1. Il costrutto argomentativo, che la Corte ha spiegato essere rappresentativo della condivisione da parte della operata e fantasiosa ricostruzione offerta e della opposta esclusione di tentativi di furto o di rapina della medesima base conoscitiva, costituita dalla provata assenza di segni di effrazione e dalla mancata sottrazione di beni dalla casa Poggi, esprime, secondo il Collegio, in modo evidente ed esemplificativo, il già detto non corretto approccio metodologico della sentenza, che, premesso l'accertamento in giudizio delle circostanze di fatto, poste a fondamento della riportata riflessione dell'accusa, il che equivale alla certezza processuale dei dati fattuali indicati, e la conformità della deduzione al senso comune delle cose, ha ritenuto congetturali i dati fattuali e di pari rilievo, nella demandatagli analisi della valenza indicativa e possibilistica *del factum probans,* una ipotesi alternativa, espressamente ritenuta fantasiosa e astrusa, distante dal senso comune delle cose, e una riflessione e conclusione, espressamente ritenuta dimostrativa del senso comune delle cose.

Lo svolto parallelismo, che pretende nel ragionamento probatorio di logica formale che accompagna il passaggio dal dato fattuale, accertato come vero, al fatto ignoto, costituente il tema di prova, la verifica, in termini di certezza probatoria o di alta credibilità razionale, della unicità della ipotesi prospettata,

tale da escludere ogni spiegazione alternativa pur astratta e remota e ogni ipotetico, non frequente e non prevedibile sviluppo dell'azione criminosa, e non solo la soluzione ragionevole alla luce di criteri di verosimiglianza e di regole di esperienza, conferma, infatti, la svolta lettura atomistica dell'indizio, visto isolatamente e valutato autonomamente, in quanto non portatore di specifica e decisiva capacità indiziante, e non nella sua positività, parziale o potenziale, di efficienza probatoria, da valutare in coordinamento con altri indizi.

7.2. Né la Corte di merito, che, a fronte dei dati fattuali ulteriori indicati in appello del Pubblico Ministero (mancanza di segni sulla vittima di violenza sessuale, abbigliamento della stessa, tratti della sua personalità, conoscenza dell'appartamento da parte dell'omicida, impronte di scarpa percepibili), e ritenuti dall'appellante dimostrativi della conoscenza da parte di Chiara Poggi della persona con cui la stessa si trovava al momento dell'omicidio, ha opposto ragionevoli ipotesi alternative in alcun modo collegate con le emergenze processuali.

Al contrario, la Corte ha contraddittoriamente ritenuto congetturali, perché non fondati su verificati elementi fattuali o logici, gli stessi dedotti dati fattuali che aveva ritenuto accertati, e quindi certi e come tali non congetturali, e ha escluso, invece, perché disancorate dai fatti provati le ulteriori "premesse" dello stesso atto di appello, rimaste genericamente senza risposta, e riproposte dal Procuratore Generale ricorrente quanto alla efferatezza dell'azione, alla emotività esasperata dell'autore del fatto, alla introduzione nell'abitazione dello strumento utilizzato per l'azione, all'evento causativo della crisi dei rapporti personali della vittima con l'imputato, alle criticità dei rapporti sessuali tra gli stessi, alle conferme alle stesse derivate dalle deviazioni pornografiche e pedopornografiche dell'imputato, giudizialmente accertate e documentate dai file recuperati sul suo computer personale.

7.3. Il Procuratore Generale e le parti civili hanno dedotto con lo stesso primo motivo, nel contesto della censura della sentenza per la denegata sussistenza di indizi significativi a conferma della ipotesi accusatoria, l'assenza di alibi, processualmente accertato, di Mario Stasi nella fascia oraria compresa tra le ore 9.12 (orario del disinserimento dell'allarme di casa Poggi) e le 9.35 (orario dell'apertura del computer portatile di Stasi), ritenuta compatibile nel due gradi del giudizio di merito con l'azione omicida, quale elemento ulteriore che, nella valutazione complessiva dei dati probatori acquisiti, era un indizio grave e preciso, da collegare logicamente con gli altri.

L'omessa considerazione di tale circostanza, in relazione alla quale la Corte d'appello, in continuità argomentativa con la sentenza di primo grado, ha ritenuto che non vi fosse incompatibilità sotto il profilo astratto tra la dinamica

dell'aggressione, durata nel suo complesso "alcuni diversi minuti", quantificati, quanto all'episodio aggressivo in senso stretto, in una decina di minuti, e il rientro di Stasi in bicicletta presso la propria abitazione, conferma ulteriormente la già rilevata, e qui ribadita, violazione delle regole preposte alla valutazione della prova indiziaria e la illogicità della motivazione, che, anche per questa circostanza, ha omesso di valutare la concordanza degli indizi in termini di consistenza logica.

8. È fondata anche l'altra censura, sviluppata con riguardo al tema dell'assenza di tracce ematiche e/o di DNA della vittima sulle scarpe indossate da Alberto Stasi e della mancanza delle relative impronte delle suole sulla scena del delitto, oggetto del ricorso delle parti civili e del ricorso del Procuratore Generale, nel contesto dello stesso primo motivo, sotto il profilo della già rilevata censurata esclusione della sussistenza di indizi significativi a conferma della ipotesi accusatoria, e oggetto del ricorso del Procuratore Generale, nel contesto del quarto motivo, sotto il profilo del contestato opposto difetto di prova del collegamento tra il fatto negativo (mancanza di evidenze di sangue e di DNA della vittima sulle suole delle scarpe di Stasi) e il fatto da provare (Stasi non ha effettuato il percorso indicato e quindi ha mentito).

8.1. Secondo le parti civili, la sentenza impugnata, che ha rapportato il requisito di gravità e precisione del singolo indizio, e di quello in esame, alla sua capacità dimostrativa dotata di elevata probabilità logica, con richiamo ai principi espressi da questa Corte a sezioni unite (Sez. U, n. 30328 del 10/07/2012, dep. 11/09/2012, Franzese, Rv. 222138), omettendo tuttavia di rilevare che in detta sentenza l'enunciazione del criterio è stata coniugata con la esigenza di considerare nella loro interezza gli elementi acquisiti, ha anche ritenuto, richiamando la stessa sentenza, che il ragionamento indiziario dovesse fondarsi su leggi scientifiche di carattere assoluto, e che fossero quindi fondate sulla conoscenza di ogni possibile variante suscettibile di incidere sulla realizzazione dell'evento, con esclusione di ogni valutazione "stocastica", fondata su criteri di tipo probabilistico.

I rilievi di non corretta e logica applicazione dei parametri normativi nella struttura motivazionale della sentenza, che le parti civili e il Procuratore Generale ricorrente traggono da tali notazioni metodologiche, sono coerenti con il già ribadito percorso da svolgersi nella valutazione della prova indiziaria, che, nei suoi vari momenti, richiede acquisizioni non fondate sulla correlazione obbligata tra fatto noto, positivo o negativo, e fatto non conosciuto, che ove sussistente, rendendo certo e inevitabile, e quindi univoco, il legame del secondo al primo, renderebbe l'indizio, dotato di precisione e gravità assolute,

idoneo da solo - e senza postulare il concorso di altri indizi e, di riflesso, il requisito della concordanza - alla prova del fatto.

Gli stessi rilievi, coerentemente correlati alla esplicita condivisione della decisione indicata (Sez. U, n. 30328 del 10/07/2012, citata) da parte della Corte di merito, che si è riferita ai criteri da essa stabiliti come orientativi dello sviluppo logico argomentativo da seguire anche nella valutazione della prova scientifica e nello scrutinio dei motivi di impugnazione, e che ha posto il ricorso al ragionamento inferenziale-induttivo, sostenuto da un alto grado di credibilità logica, come necessario al fine di verificare, alla luce di tutte le risultanze processuali, la copertura del fatto da provare (Stasi ha mentito) sotto una legge scientifica o sotto una legge statistica e la irrilevanza in concreto (anche nei caso di livelli di elevata probabilità statistica) di spiegazioni diverse, hanno ragionevolmente rimarcato, evidenziando la incongruenza delle svolte argomentazioni, che questa Corte con il richiamato arresto a sezioni unite, mentre non ha escluso, in coerenza con il ragionamento di tipo induttivo e non deduttivo, che sostiene il processo penale, il possibile utilizzo di leggi statistiche, non collegate alla conoscenza di tutte le possibili variabili del caso concreto, ha rappresentato che, a differenza della 'probabilità statistica', è la 'probabilità logica', che segue l'incedere induttivo del ragionamento probatorio, a consentire la verifica aggiuntiva - e sulla base delle circostanze del fatto, della evidenza disponibile e della esclusione della interferenza di fattori alternativi - anche della "persuasiva e razionale credibilità dell'accertamento giudiziale".

8.2. In tale quadro ermeneutico, il discorso argomentativo svolto dalla Corte di merito, che, sovrapponendo le sue valutazioni inferenziali e sopravalutative della prova scientifica alla stessa decisione di primo grado, che formalmente ha confermato senza coerente risposta alle osservazioni delle parti appellanti e alle censure mosse (quali quelle relative alla possibilità per Stasi di toccare la pozza di sangue davanti alla porta del vano cantina "lambendola" e di evitare le tracce di sangue davanti alla medesima porta con minima percentuale di probabilità, alle leggi di copertura fondate su regole tendenziali o di massima, al ritrovamento di DNA di Stasi sulle scarpe dallo stesso consegnate), che pure ha minutamente esaminato, ha ricercato - anche per l'indizio in argomento - la elevata probabilità logica e la irrilevanza di spiegazioni alternative nella prospettiva di una credibilità razionale della complessiva operazione valutativa rappresentata da plurime prove logiche, singolarmente compiute, non può sottrarsi al sindacato di questa Corte, che riafferma, secondo i criteri di legalità formale e sostanziale cui si ispira il processo e il relativo codice di rito, il necessario rispetto della sequenza del ragionamento inferenziale, dettato dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. per la prova indiziaria, che conduce al

fatto contestato, che non deve essere articolata su indizi individualmente necessari e che, in quanto relativi a segmentazioni della vicenda omicida, non possono avere un significato univoco e insuscettibile di trovare specifica incidenza positiva o pertinenza al fatto da provare nella composizione unitaria.

9. Sono collegate a tale quadro argomentativo, e confermano anche per altra via la sussistenza di elementi conoscitivi non trascurabili nel ragionamento probatorio demandato al giudice di merito, le censure che riguardano la falsità del racconto di Mario Stasi, inerente alla asserita scoperta da parte sua del cadavere di Chiara Poggi alle ore 13.50 del 13 agosto 2007, dedotta dalle parti civili ricorrenti con lo stesso primo motivo, e la preordinazione di una messinscena da parte del medesimo con la simulazione di un incidente domestico, attestato dalla caduta della vittima lungo le scale della cantina, dedotta dal ricorrente Procuratore con il secondo e il terzo motivo.

Se è indubbio che in questa sede non possono rivalutarsi gli apprezzamenti riservati alla fase di merito, non deve sfuggire, dovendo altrimenti escludersi la stessa prospettabilità di un sindacato di legittimità, la verifica della logicità degli argomenti che hanno accompagnato l'esclusa rilevanza di specifiche circostanze acquisite al giudizio e prospettate come incidenti nella ricostruzione delle cadenze temporali e logistiche della vicenda.

La sottovalutazione delle incongruenze del racconto di Stasi e delle sue omissioni narrative relative al giorno del fatto, a fronte di specifici e acquisisti elementi fattuali, di rilevati e accertati intervalli e cadenze temporali quanto, tra l'altro, alle telefonate e al sistema di allarme, di pregresse affermazioni del medesimo, di ricostruzioni contraddittorie e non lineari, espressa dalla Corte di merito vedendo la coerenza logica delle ragioni espresse dal Giudice di primo grado per pervenire ai risultati valutativi, condivisi e ritenuti ineccepibili ed esaustivi anche rispetto alle mosse censure, mentre non esprime le ragioni della ritenuta veridicità e credibilità del dichiarante, oggetto di censura, e che trovano forza, per come argomentato, nella stessa autoreferenzialità del suo racconto, non è ragionevolmente coerente con l'oggetto di merito proprio del giudizio di appello, prima ancora che con la valutazione corretta della prova in una situazione, peraltro, connotata dalla messa a disposizione da parte dello stesso imputato, pur nei tempi correlati allo sviluppo delle indagini, di buona parte del materiale utilizzato a fini di prova (scarpe, computer, auto, bicicletta).

Neppure vi è in sentenza, che ha analizzato le modalità e i tempi di svolgimento della telefonata al servizio di emergenza del 118, alcun riferimento alla relazione del 16 agosto 2007 dei carabinieri Serra e Muscatelli, che hanno dato atto che nella immediatezza degli interventi, "in base a quanto riferito da

Stasi", si supponeva che "la donna si fosse sentita male o avesse avuto un incidente domestico", che, denunciato sotto il profilo del travisamento della prova, non incontra, contrariamente ai rilievi della difesa di Stasi, né il limite del *devolutum*, avuto riguardo, in via generale, al già rilevato effetto pienamente devolutivo dell'appello del pubblico ministero contro la sentenza assolutoria e, in via specifica, alla prospettazione e deduzione con l'atto di appello della possibile simulata caduta accidentale della vittima, di cui ha dato atto la stessa sentenza, né il limite dello stesso *devolutum*, conseguente alla doppia conforme, poiché il Giudice di appello ha omesso la valutazione probatoria dell'atto processuale e la verifica della verosimiglianza del comportamento tenuto da Stasi in relazione al contenuto dello stesso atto, limitandosi a rilevare la non maggiore verosimiglianza della giustificazione dell'omicidio come conseguente a una caduta accidentale o incidente domestico rispetto a quella contraria volta a disegnare il gesto finale del tutto privo di logica e di freddezza.

10. Le parti civili deducono, nel contesto dello stesso primo motivo, l'utilizzo della bicicletta nera da donna da parte dell'omicida e la sicura disponibilità di una bicicletta nera da donna in capo alla famiglia dell'imputato come elementi indiziari accertati e utilizzati dalla Corte di merito, e da considerare certi rispetto al fatto da provare, salva la verifica della loro capacità indiziante alla luce dei principi della logica o delle massime di esperienza.

Il primo dato fattuale è ritenuto come certo anche dalla difesa di Stasi che lo considera dimostrativo, sulla base di prova testimoniale attendibile, della presenza di un terzo ignoto nell'abitazione di Chiara Poggi nell'intervallo temporale in cui Stasi non aveva un alibi, e in tal senso si è espressa anche la sentenza di appello ritenendolo possibile elemento costitutivo di un ipotetico scenario alternativo alla non provata responsabilità dell'imputato.

La questione, invece, attiene al secondo aspetto, che, dedotto sotto il profilo della esclusa valenza indiziaria di alcuni dati fattuali certi, specificati nel ricorso (descrizione del velocipede, presente nello stesso contesto spazio-temporale, da parte di due testi con la stessa espressione terminologica; disponibilità di una bicicletta nera da parte della famiglia Stasi; omessa menzione della stessa da parte di Mario Stasi), è in tali termini fondato, attesa la omessa valutazione da parte della Corte degli stessi dati - direttamente incidenti sulla qualificazione dell'elemento indiziario - nel ragionamento probatorio, in dipendenza di illogicità argomentative collegate ai criteri di valutazione dell'assunta prova dichiarativa.

Da un lato, invero, si è riconosciuta attendibilità al teste maresciallo Marchetto, autore di una testimonianza, contenente un inequivoco giudizio sulla

corrispondenza della bicicletta direttamente visionata, in data antecedente alla sua deposizione, con quella descritta dalla teste Bermani, e corrispondente come macrodescrizione a quella indicata dalla teste Travain, cui, come all'altra teste, non è stata sottoposta per l'esame la visione, né diretta né riprodotta fotograficamente, della bicicletta, e, dall'altro lato, si è ricostruito illogicamente il fatto negativo, dotato di positività potenziale come indizio, della omessa menzione della bicicletta da parte di Stasi, contraddittoriamente valorizzandosi il dato irrilevante dell'omesso avvio delle indagini, la circostanza asserita del macchinoso scenario da ipotizzare per l'utilizzo della bicicletta, la ubicazione logistica della bicicletta il 14 agosto 2007 per inferirne la conferma della medesima ubicazione il giorno precedente e delle dichiarazioni del teste Nicola Stasi, padre dell'imputato, e i rilievi congetturali espressi riguardo alle dichiarazioni del coniuge Elisabetta Ligabò.

11. L'ultimo dato opposto dalle parti civili nel primo motivo del ricorso come circostanza indiziaria rilevante e pretermessa riguarda la presenza di impronte digitali di Stasi e del DNA di Chiara Poggi sul dispenser di sapone liquido, ubicato sul lavandino del bagno sito al pianterreno dell'abitazione dei Poggi.

La circostanza, che diffusamente illustrata dal Giudice di primo grado e ritenuta intrinsecamente debole per essere collegata alle impronte di sangue delle scarpe rinvenute in bagno, non attribuibili a nessuna delle calzature accertate in uso a Stasi, e sintetizzata dalla Corte di merito, che l'ha considerata - condividendo gli argomenti spesi con la prima sentenza, richiamando le dichiarazioni del perito e ritenendo prive di novità le argomentazioni degli appellanti - indizio non grave né preciso, perché non resistente alle obiezioni contrarie e suscettibile di interpretazioni diverse e alternative, è ulteriormente dimostrativa di un approccio non coerente ai principi della prova indiziaria e del non corretto percorso metodologico che la Corte ha inteso adottare nella lettura dei dati probatori acquisiti.

12. Un percorso, che, alla luce degli evidenziati momenti valutativi e delle tappe argomentative perseguite, è costantemente volto a considerare gli elementi acquisiti isolatamente e avulsi dal loro contesto, con pretesa di specifica autosufficienza ed esaustività probatoria e di certa sussunzione di condotte umane a variabili razionali, universali o frequentiste, e non nel loro insieme e nella loro possibile confluenza, con superamento - attraverso un organico ragionamento probatorio, esaustivo in rapporto a tutto il materiale ritualmente acquisito, plausibile in rapporto alla logica lettura operatane e non abdicativo della funzione, cognitiva e valutativa, giudiziaria - di eventuali

carenze, limiti intrinseci o estrinseci ed equivocità, in una ricostruzione unitaria e preclusiva, previa valutazione della loro tenuta in termini di coerenza logico-indiziaria, di ricostruzioni alternative invalidanti, non corrisponde ai rigorosi parametri normativi dettati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., né ai basilari canoni della logica, e non consente di pervenire a un risultato, di assoluzione o di condanna, contrassegnato da coerenza, credibilità e ragionevolezza.

Il diverso approccio che deve connotare il procedimento inferenziale da compiersi impone, invece, una rilettura e rivisitazione - da compiersi nella competente sede del merito - di tutte le evidenze disponibili, del materiale indiziario acquisito e degli elementi potenzialmente indizianti, senza salti logici e vuoti argomentativi, sottoponendo ad analisi valutativa critica le "prove" fornite dalla parte interessata o formate con il suo concorso, sfruttando le capacità dimostrative degli indizi significativi e scartando i dati non rilevanti, utilizzando i dati offerti dalla prova scientifica e verificandone dialetticamente la specifica applicabilità in rapporto alle circostanze concrete e la coerenza con le ulteriori emergenze processuali, controllando la sussistenza di spiegazioni alternative ed escludendo quelle incoerenti con i limiti della verosimiglianza e della razionalità, in una articolata e non superficiale lettura organica complessiva, che tragga, entrando nel merito, l'intero significato probatorio, ove sussistente, dai dati acquisiti.

13. Nell'ottica dell'indicato percorso metodologico deve anche rivalutarsi la fondatezza delle singole richieste istruttorie avanzate, che, in un processo, svolto per scelta dell'imputato secondo il rito abbreviato c.d. secco senza integrazioni probatorie, e caratterizzato nel suo svolgimento dalla avvertita esigenza di procedere, in genere, ad approfondimenti istruttori e di trovare, specificamente, riscontri scientifici, precisazioni statistiche, verifiche multidisciplinari in un contraddittorio serrato e non limitato, attestata dal compimento in primo grado di attività istruttoria officiosa e dal ricorso a plurime verifiche tecnico-scientifiche, non possono non ripetere l'ammissibilità della loro proposizione nel giudizio di appello, quale espressione di un potere sollecitatorio delle parti processuali in vista della finalità di accertamento connaturata allo scopo del processo penale, dagli stessi approfondimenti probatori svolti e dalla *ratio* che ne ha sostenuto l'ammissione, e trarre ragioni di apprezzamento della loro necessità e incidenza sulla decisione dalla loro conferenza rispetto ai *thema probandum* e dal loro concorso nella qualificazione dell'elemento indiziario e nella formazione della prova indiziaria, ferma restando la possibilità di

ulteriormente integrare il compendio probatorio ai sensi dell'art. 627, comma 2, cod. proc. pen.

14. La verifica delle ragioni opposte all'accoglimento delle richieste "probatorie" delle parti ricorrenti non si sottrae, infatti, alle ragioni di doglianza opposte con i rispettivi ricorsi, una volta rigettata per la sua inammissibilità, dedotta in via principale dalla difesa di Stasi con la memoria di replica depositata il 25 marzo 2013, l'eccezione di illegittimità dello svolgimento del giudizio di appello per omessa pronuncia dell'ordinanza dibattimentale in ordine alle richieste di rinnovazione dibattimentale, avanzata dalle parti civili solo con i motivi aggiunti.

14.1. Le parti civili ricorrenti con il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso principale e con la memoria con motivi aggiunti e il Procuratore Generale ricorrente con il quarto e il quinto motivo dei rispettivi ricorsi hanno posto la questione - oggetto di richiesta di integrazione probatoria al Giudice di appello, che, qualificatala come sollecitazione all'esercizio dei suoi poteri di ufficio, l'ha rigettata non ritenendola assolutamente necessaria - afferente alla adeguata verifica del percorso "asseritamente" effettuato da Stasi, all'interno dell'abitazione di Chiara Poggi, in occasione della scoperta del suo corpo, secondo il suo stesso racconto, e alla possibilità per il medesimo, nello svolgimento di tale percorso e dell'attività motoria di discesa e risalita della scala della cantina, di evitare la macrotraccia di sangue collocata in prossimità della porta conducente alla stessa cantina.

Le osservazioni, che sorreggono le svolte censure, lamentano la incongruenti risposte della Corte, riferite alla impossibilità di affidabile ricostruzione della situazione ematica dei gradini, preclusiva dell'avvio dello studio delle macchie astrattamente intercettabili impegnandoli, alla difficoltà di realizzare un set sperimentale con gradini, incerti nel numero e il cui imbrattamento ematico era già dubbioso, alla non conoscenza della quantità di sangue calpestata, alla non determinabilità della superficie del totale imbrattamento delle suole con criteri se non orientativi e casuali, alla possibilità, non esclusa già in primo grado, che la parte superiore esterna della macchia fosse stata lambita da Stasi.

La fondatezza dei rilievi svolti dalle parti ricorrenti, in correlazione alle non condivise risposte ricevute, deriva da un duplice ordine di considerazioni.

14.1.1. Sotto un primo profilo, rileva il contenuto della sperimentazione semi-virtuale demandata dal Giudice di primo grado al nominato perito con ordinanza del 30 aprile 2009, volta, nella sua articolata previsione, tra l'altro, e in vista della valutazione, non asettica, ma individualizzata e interattiva, della

possibilità di non calpestare tracce di sangue e tra queste le macchie di sangue presenti nel vano davanti alla porta di accesso, alla verifica del percorso indicato da Stasi, nelle sue dichiarazioni del 12, 17, 22 e 24 agosto 2007, come effettuato all'interno dell'abitazione di Chiara Poggi al momento del ritrovamento del suo corpo e alla verifica della posizione assumenda da una persona con le caratteristiche antropometriche dell'imputato dinanzi alla porta di accesso indicata senza calpestare le macchie di sangue ivi presenti.

La omessa estensione della sperimentazione ai "due gradini circa", indicati da Stasi nelle sue dichiarazioni del 17 agosto 2007, come scesi e risaliti per vedere il corpo di Chiara, oggetto anche di precisazioni e chiarimenti, non valutata dalla Corte di merito in rapporto ai segnalati termini di riferimento, rappresentati da atti (dichiarazioni dell'imputato) il cui contenuto doveva essere oggetto di diretta valutazione di merito, e specificamente indicati nella ordinanza ammissiva, la cui limitazione esecutiva, considerato anche il sotteso presupposto di necessità ai fini della decisione, non rientrava nei poteri peritali sottratti a sindacato del giudice conferente l'incarico, rende manifestamente illogica la motivazione, che ha giustificato la scelta metodologica dei periti, che pur ha riconosciuto essere riduttiva rispetto al contenuto della verifica demandata e non produttiva di risultati affidabili.

Né ha alcuna coerenza argomentativa l'osservazione, che conferma la, già rilevata, lettura estrinseca del discorso giustificativo seguito in primo grado, riferita dalla Corte di merito al processo mentale di evitamento, e limitata al condiviso rilievo fatto dal primo Giudice, quanto alla macchia prossima al vano scala, dell'assenza di "prove tranquillanti in ordine al sicuro calpestamento con tutta o buona parte della suola", lasciando senza riscontro la deduzione del Pubblico Ministero appellante circa la discesa, non considerata, da parte di Stasi di due gradini, e la postura, non considerata, dinanzi alla porta "a libro" della cantina che ne consentisse l'apertura senza imbrattamento delle suole delle scarpe.

14.1.2. Sotto un secondo profilo, l'incoerenza della motivazione consegue al contenuto delle argomentazioni svolte per sostenere il disposto rigetto, poiché l'osservazione che la macchia di sangue posta in prossimità della porta della scala della cantina potesse essere stata solo lambita e le considerazioni svolte sull'imbrattamento ematico e sui microimbrattamenti non sono correlate alla non verificata attività motoria di discesa e risalita dei gradini, a prescindere dal loro numero (uno o due), e di possibile doppio passaggio sulla o presso la stessa macchia, la difficoltà di sperimentazione con set completo è stata solo recepita dai rilievi tecnici e ritenuta genericamente comprensibile, e la realizzazione della mappatura ematica dei gradini, indicata come impossibile e/o inaffidabile, è

circostanza diversa dalla verifica della evitabilità della macchia posta in prossimità della porta della scala della cantina in dipendenza della indicata attività motoria.

14.1.3. Le violazioni degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen., dedotte dalle ricorrenti parti civili con il terzo e il quarto motivo, rispettivamente riferite all'omesso svolgimento dell'esperimento giudiziale nelle modalità e alle condizioni inizialmente previste e alla mancata ammissione della controprova richiesta dalle stesse parti e dal Pubblico Ministero e dalla parte civile a seguito della integrazione probatoria disposta *ex officio* con il medesimo esperimento giudiziale, sono da ritenere assorbite, e per l'effetto, non bisognevoli di specifica analisi, a prescindere dall'inquadramento giuridico della disposta sperimentazione, per effetto della riconosciuta fondatezza del vizio motivazionale dedotto con il secondo motivo.

14.2. Le censure svolte dal Procuratore ricorrente con il sesto e il settimo motivo sono riferite alla contestata esclusa necessità di estensione della perizia collegiale alla mappatura ematica dei gradini e al procedimento di essiccamento delle macchie ematiche, la cui deduzione in questa sede non è preclusa, contrariamente al rilievo della difesa di Stasi, dalla sua proposizione, nel giudizio di appello, solo in sede di replica, atteso il suo contenuto sollecitatorio di un potere officioso, esercitabile ove la prova sia ritenuta assolutamente necessaria, e come tale ritenuto dalla Corte di merito, che l'ha esaminata con riguardo a entrambe le richieste, ritenute non rilevanti.

Le deduzioni che fondano le svolte censure attengono, in particolare, all'omessa utilizzazione nell'accertamento peritale delle fotografie del medico-legale, valorizzabili ai fini della mappatura ematica dei gradini, e nella utilizzazione a tal fine e al fine del procedimento di essiccamento delle macchie ematiche delle fotografie dei carabinieri di Vigevano e di Pavia, sfalsate nell'orario per l'impostazione nelle macchine fotografiche utilizzate dell'orario solare e non di quello legale.

Si tratta di deduzioni, che prospettate anche sotto il profilo del travisamento della prova e rappresentate al Giudice di appello, che ha richiamato il materiale fotografico non esaminato dal primo Giudice, traggono la loro fondatezza dalla incongruenza e contraddittorietà delle ragioni argomentate che ne hanno segnato il rigetto, poiché, quanto alla mappatura ematica, mentre si è dato atto in sentenza che le macchine, che hanno acquisito il materiale fotografico, avevano caratteristiche diverse tra loro e si è fatto riferimento alle sole fotografie del medico-legale, ritenute non ignorate nelle conclusioni tecniche perché indicate nell'indice della relazione del collegio peritale, oltre che in quella del consulente del Pubblico Ministero, senza alcuna considerazione circa la

presenza di un pertinente argomento valutativo, e, quanto al procedimento di essiccamento delle macchie, mentre si è rilevata in sentenza la variabilità dei tempi di essiccamento delle macchie, di varie dimensioni, presenti sul teatro dell'omicidio, e si è esclusa valenza probatoria alle evidenze empiriche riferite dagli operanti, si è ritenuta non incidente sulla valutazione peritale, circa la secchezza delle macchie attraverso il loro aspetto come ritratto, la differenza di un'ora nei supporti fotografici, aventi tutti, come documentato dal Procuratore ricorrente, un orario sfalsato in avanti di un'ora.

A ciò deve aggiungersi la considerazione che la sottolineatura, in sentenza, del carattere della scientificità, che deve accompagnare l'indagine sullo stato di essiccamento delle macchie, e dell'unico metodo scientifico connesso all'esame della quantità di acqua in esse contenuta, alla luce delle indicazioni peritali, come momento di riflessione per escludere l'utilizzabilità di conclusioni tratte da ulteriori possibili evidenze nel ragionamento giuridico, poiché inserisce nel giudizio di assoluta necessità del supplemento istruttorio un necessario apprezzamento di raggiungimento, attraverso lo stesso, di conclusioni prossime alla certezza, svuota illogicamente di significato, mentre ostacola la possibilità di colmare la riconosciuta non completa valenza dei risultati della prova scientifica con la necessaria prova logica, elementi di conoscenza, oggetto del dibattito giudiziario, riferiti ad aspetti ricostruttivi ritenuti non irrilevanti nel disporre indagini tecniche, e aventi possibile incidente utilizzabilità nel contesto, razionale e ragionevole, del ragionamento probatorio condotto su dati scientifici, ma anche su evidenze empiriche, prove rappresentative, prove atipiche.

14.3. La censura delle ricorrenti parti civili, oggetto dello stesso secondo motivo del ricorso, afferente al rigetto della richiesta di acquisizione della bicicletta nera da donna nella disponibilità della famiglia Stasi, corrispondente alla macrodescrizione della bicicletta accertata come presente dinanzi all'abitazione di Chiara Stasi nella prima parte della mattinata del 13 agosto 2007, ripresa nei motivi nuovi e nelle note di udienza depositate in sede di discussione con richiami, riscontrati dagli atti allegati, alle precedenti richieste di analogo contenuto delle stesse parti, inserisce nella vicenda processuale il riferimento a una emergenza, ritenuta dalla stessa Corte di potenziale rilevanza costitutiva per una non remota ipotesi alternativa a quella oggetto di imputazione, e tuttavia apprezzata come attività istruttoria non assolutamente necessaria ai fini della decisione.

Le argomentazioni sottese a tale apprezzamento, la cui non correttezza e incoerenza logica sono state già rilevate e non appaiono superabili con le svolte considerazioni in merito ai contenuti della prova orale e alla veridicità delle circostanze in essa rappresentate, rilevano la loro non ragionevolezza e

adeguatezza, dalle quali non può prescindere il corretto esercizio del potere officioso del giudice, laddove escludono la rilevanza della richiesta in rapporto al materiale probatorio già acquisito, che al contrario ne conferma la pertinenza, e in rapporto alla valutazione da farsi circa la possibilità dell'oggetto della richiesta di "collocare Stasi in apprezzabile connessione temporale o spaziale con la scena del delitto".

Tale possibilità, invece, può solo rappresentare l'esito finale del procedimento logico inferenziale di valutazione del complessivo quadro indiziario, cui non è estranea neppure la bicicletta Umberto Dei di Stasi, e non del singolo dato indiziario, non idoneo di per sé solo a escludere scenari ricostruttivi diversi o alternativi.

14.3.1. Neppure si sottrae alle censure svolte dalle ricorrenti parti civili la motivazione circa la ritenuta non necessità di procedere agli accertamenti genetici sul reperto 'capello', rinvenuto, in sede di esame autoptico, nella mano sinistra della vittima.

Movendo dal rilievo che l'assoluta necessità della integrazione probatoria deve essere valutata in relazione alla sua idoneità a collocare "con apprezzabile attendibilità" Stasi sulla scena del delitto e dal rilievo che la lettura prospettica di un risultato tecnico è dimostrativa della mancanza di apprezzabile possibilità o di alcuna possibilità di apporto alle indagini, la Corte di merito ha non solo riconfermato la non correttezza dell'approccio metodologico alla prova indiziaria, insistendo nella ricerca dell'indizio necessario, anche acquisendo attraverso lo strumento probatorio, ma ha illogicamente ritenuto di prescindere dal completamento di una verifica tecnica già svolta, i cui esiti parziali ha descritto, e non precludibile, come argomentato dalla difesa di Stasi, da dedotte diverse e pregresse valutazioni dei consulenti, privando l'elemento fattuale, acquisito, di ogni rilevanza potenzialmente dimostrativa nel contesto giustificativo della decisione.

14.3.2. Né la necessità di una integrazione tecnica delle verifiche svolte sui margini ungueali prelevati alla vittima nel corso dell'esame autoptico è stata esclusa dalla Corte di merito con motivazione non suscettibile di sindacato di legittimità, poiché, mentre non si è escluso che l'indagine svolta sia stata limitativa rispetto al materiale reperito e disponibile e alle tecniche adottabili, si è ritenuta l'insussistenza delle condizioni per dare ingresso alla proposta istanza con limitato riferimento alla condivisione, a opera delle parti, della procedura utilizzata dal RIS, durante lo svolgimento delle operazioni tecniche, e alla omessa indicazione, a opera delle parti civili, delle ragioni di non sopraggiunta condivisione della stessa procedura e delle sue limitazioni, senza adeguata rappresentazione delle ragioni a suo tempo ritenute giustificative delle modalità

adottate, e, soprattutto, in coerenza con le valutazioni demandate al giudice di merito in ordine al valore dimostrativo determinante dell'oggetto della richiesta, delle ragioni di non ritenuta necessità di accedere alla verifica tecnica, sottratta al potere dispositivo delle parti processuali.

15. Conclusivamente, per le ragioni espresse e in coerenza con quanto rappresentato, e puntualizzato in particolare sub 12 e 13 del "considerato in diritto", la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Milano, che, applicando, seguendo un corretto e compiuto percorso metodologico, i criteri di valutazione della prova indiziaria, svolgendo una nuova verifica delle richieste istruttorie e assumendo eventuali ulteriori prove ritenute rilevanti per la decisione, dovrà procedere a nuovo giudizio, in piena autonomia di apprezzamento, ma con motivazione completa e immune da vizi logici e giuridici, comprensiva dell'analisi valutativa di ogni elemento conoscitivo acquisito al processo che sia collegato ai punti considerati e, comunque, correlato e/o conseguente alla loro verifica e valutazione probatoria, e della verifica della resistenza del risultato probatorio a spiegazioni diverse e a ipotesi ricostruttive alternative.

16. La regolamentazione delle spese del grado sostenute dalle parti civili deve essere rimessa al giudice di rinvio che vi provvederà, ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., ove pervenga a una decisione di condanna dell'imputato e di accoglimento della domanda risarcitoria.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Milano, cui rimette la regolamentazione delle spese di parte civile.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2013

Il Consigliere estensore
dott. Angela Tardio

Il Presidente
dott. Paolo Bardovagni

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
31 OTT. 2013
IL CANCELLIERE
100

N.1 COPIA: Per Studio
DIRITTI €ur: 21,24
BOLLI N.: 0
DAL SIG.: il sole 24 ore
IL: 31/10/2013

Numero: 44324

Anno: 2013

Penale